



COMMISSIONE EUROPEA
Agenzia esecutiva per le Piccole e Medie imprese/Direzione Generale Ambiente

Unità B3 LIFE e CIP Eco-Innovation

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE/AZIONE PER IL CLIMA
Direzione [Numero Direzione – Nome Direzione]
[Nome Unità]

Attenzione:

La presente traduzione è fornita dal Punto di Contatto Nazionale a scopo informativo e in caso di divergenza è il testo inglese a prevalere

Il documento di per sé non ha valore legale e quindi non sostituisce i documenti ufficiali

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE ¹

NUMERO DELLA CONVENZIONE – [LIFEXX XXX/XX/XXXXXX – ACRONIMO]

La presente Convenzione (“la Convenzione”) è conclusa tra le seguenti parti:

da una parte

L’Unione Europea (“l’Unione”), rappresentata dalla Commissione Europea/Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (in seguito “la Commissione/Agenzia”) [agendo sotto i poteri delegati dalla Commissione Europea], rappresentata, per la firma della presente Convenzione, da Angelo Salsi/Jean-Claude/MERCIOL/Philip OWEN, Capo Unità,

e

¹ Nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 sull’istituzione di un Programma per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (LIFE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 614/2007, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20/12/2013, p. 185 (in seguito “il Regolamento LIFE”) e la Decisione di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2014 sull’adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il 2014-2017, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 116 del 17/04/2014, p. 1.

dall'altra parte

1. "il beneficiario incaricato del coordinamento"

[nome ufficiale completo] [ACRONIMO]

[status o forma giuridica ufficiale]

[numero di registrazione ufficiale]

[indirizzo ufficiale completo]

[Partita IVA],

rappresentato per la firma della presente Convenzione, da [funzione, nome e cognome]

e i seguenti altri beneficiari associati:

2.[**nome ufficiale completo** - con sede in [paese]]

3.[**nome ufficiale completo** - con sede in [paese]]

[idem per ogni beneficiario]

debitamente rappresentati per la firma della presente Convenzione dal beneficiario incaricato del coordinamento o in virtù del mandato[i] incluso nell'Allegato II modulo[i] A4

Se non diversamente specificato, i riferimenti al "beneficiario" e ai "beneficiari" includono il beneficiario incaricato del coordinamento.

Le parti summenzionate

HANNO ACCETTATO

le Condizioni Speciali ("le Condizioni Speciali") e i seguenti Allegati:

Allegato I Condizioni Generali (di seguito denominate "le Condizioni Generali")

Allegato II Descrizione del progetto

Allegato III Bilancio di previsione del progetto: Moduli R1, R2 e tutti i Moduli F nell'Allegato II

Allegato IV Mandato[i] fornito[i] al beneficiario incaricato del coordinamento dall'altro beneficiario[i] Modulo[i] A4 nell'Allegato II

Allegato V Modello di relazione tecnica: i modelli applicabili di relazioni tecniche sono reperibili sul sito <https://ec.europa.eu/easme/en/life> (manage your project)

Allegato VI Modello di rendiconto finanziario: i modelli applicabili di relazioni finanziarie sono reperibili sul sito <https://ec.europa.eu/easme/en/life> (manage your project)

Allegato VII Modello delle condizioni per la certificazione dei rendiconti finanziari reperibile sul sito <https://ec.europa.eu/easme/en/life> (manage your project)

Allegato VIII Modello delle condizioni per la certificazione di conformità delle pratiche di contabilità analitica: **non applicabile**

Allegato IX Modello delle condizioni per la relazione di verifica operativa: **non applicabile**

Allegato X Linee guida amministrative e finanziarie
<https://ec.europa.eu/easme/en/life> (manage your project)

Allegato XI Linee guida per i candidati
<https://ec.europa.eu/easme/en/life>

che formano parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni delle Condizioni Speciali della presente Convenzione prevalgono sugli Allegati.

Le disposizioni dell'Allegato I "Condizioni generali" prevalgono sugli altri Allegati.

CONDIZIONI SPECIALI

INDICE

Articolo I.1 – Oggetto della Convenzione.....	6
Articolo I.2 – Entrata in vigore e periodo di attuazione della convenzione	6
Articolo I.3 – Importo massimo e forma della sovvenzione	6
Articolo I.4 – Relazioni – Richieste di pagamento e documenti giustificativi – Pagamenti e modalità di pagamento	7
I.4.1 Relazioni e <i>reporting period</i>	7
I.4.2 Richieste di ulteriori prefinanziamenti e documenti giustificativi.....	7
I.4.3 Richiesta di pagamenti intermedi e documenti giustificativi.....	8
I.4.4 Richiesta di pagamento del saldo e documenti giustificativi.....	8
I.4.5 Informazioni sulle spese cumulative sostenute.....	9
I.4.6 Valuta per le richieste di pagamento e per i rendiconti finanziari e conversione in euro	9
I.4.7 Lingua per le richieste di pagamento, le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari	10
I.4.8 Pagamenti da effettuare	10
I.4.9 Prefinanziamenti	10
I.4.10 Pagamenti intermedi	11
I.4.11 Pagamento del saldo.....	11
I.4.12 Notifica degli importi dovuti.....	12
I.4.13 Interessi di mora	12
I.4.14 Valuta per i pagamenti	13
I.4.15 Data di pagamento.....	13
I.4.16 Spese per i bonifici.....	13
I.4.17 Pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento.....	13
Articolo I.5 – Conto bancario per i pagamenti	13
Articolo I.6 – Responsabile del trattamento dei dati e dettagli per le comunicazioni alle parti	13
I.6.1 Responsabile del trattamento dei dati.....	13
I.6.2 Dettagli per le comunicazioni all’Agenzia/Commissione.....	14
I.6.3 Dettagli per le comunicazioni ai beneficiari.....	14
I.6.4 Dettagli per le comunicazioni ai beneficiari dopo il pagamento del saldo.....	14
Articolo I.7 – Entità affiliate ai beneficiari.....	14
Articolo I.8 –Beneficiari che sono organizzazioni internazionali	15
I.8.1 Legge applicabile	15

I.8.2	Composizione delle controversie – Arbitrato.....	15
I.8.3	Certificati relativi ai rendiconti finanziari	16
I.8.4	Controlli e audit.....	16
I.8.5	Privilegi e Immunità.....	16
Articolo I.9	– Controlli e audit	17
Articolo I.10	– Composizione delle controversie con beneficiari non UE.....	17
Articolo I.11	– Disposizioni speciali sulla responsabilità finanziaria relativa ai recuperi.....	17
Articolo I.12	– Obbligo di concludere un accordo di cooperazione interna.....	18
Articolo I.13	– Ammissibilità dei costi dei beni durevoli.....	18
Articolo I.14	– Disposizioni supplementari sull'uso dei risultati, comprese le disposizioni in materia di proprietà intellettuale e diritti di proprietà industriale.....	18

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Agenzia/Commissione ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il progetto intitolato **[inserire il titolo del progetto in grassetto]** di cui all’Allegato II.

Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il *progetto*, agendo sotto la propria responsabilità.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data in cui l’ultima delle parti firma.

I.2.2 Il *progetto* decorre dal **[inserire la data in grassetto]** (“*data d’inizio*”) al **[inserire la data in grassetto]** (“*data finale*”).

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

I.3.1 L’*importo massimo della sovvenzione* è di EURO **[inserire l’importo]**.

I.3.2 La sovvenzione assume **la forma** di:

(a) rimborso del [...] % dei costi ammissibili del *progetto* (“rimborso dei costi ammissibili”), che sono stimati in EURO [...] e sono:

- (i) effettivamente sostenuti (“rimborso dei costi effettivi”) per le seguenti categorie di costi per ciascuno dei beneficiari e delle entità affiliate: costi del personale; spese di viaggio e di soggiorno; costi per il subappalto (denominati anche “costi di assistenza esterna”); costi dei beni durevoli: costi di ammortamento per infrastrutture e beni strumentali, costi dei prototipi; costi per l’acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per diritti fondiari; costi dei materiali di consumo; altri costi (ad esempio costi derivanti dalla Convenzione, dazi, tasse e oneri);
- (ii) *rimborso dei costi unitari: non applicabile*
- (iii) *rimborso dei costi forfettari: non applicabile*
- (iv) dichiarati sulla base di un tasso forfettario: spese generali, come specificate nell’Allegato III, espresse in una percentuale fissa dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi per l’acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per diritti fondiari (“rimborso dei costi a tasso forfettario”) per ciascuno dei beneficiari e delle entità affiliate;
- (v) *rimborso dei costi dichiarati in base alle normali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: non applicabile*

- (b) *unità di contributo: non applicabile*
- (c) *contributo forfettario: non applicabile*
- (d) *contributo a tasso forfettario: non applicabile*

ARTICOLO I.4 – RELAZIONI – RICHIESTE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I.4.1 Relazioni e reporting period

- (a) Il calendario delle relazioni del progetto è specificato nell'Allegato II.
- (b) Il ritardo tra le relazioni consecutive non dovrà superare i 18 mesi: non applicabile.
- (c) Tutte le relazioni dovranno contenere le informazioni necessarie per consentire all'Agenzia/Commissione di valutare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto del piano di lavoro, lo stato finanziario del progetto e se gli obiettivi progettuali sono stati raggiunti o siano ancora da raggiungere.
- (d) La forma e il contenuto delle relazioni dovranno essere conformi alle linee guida emanate dall'Agenzia/Commissione come specificato sul sito https://ec.europa.eu/easme/en/life/manage_your_project
- (e) Tutte le relazioni dovranno essere presentate contemporaneamente all'Agenzia/Commissione e al *team* di monitoraggio esterno designato dall'Agenzia/Commissione.

Le relazioni tecniche, inclusi gli allegati, dovranno essere presentate solamente in formato elettronico.

Le relazioni finanziarie dovranno essere presentate sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

- (f) Gli strumenti elettronici che contengono dati territoriali e sono prodotti in un progetto LIFE dovranno essere conformi al Regolamento della Commissione (UE) n. 1253/2013 del 21 ottobre 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di attuazione della Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione Europea (INSPIRE).

I.4.2 Richieste di ulteriori prefinanziamenti e documenti giustificativi

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare una richiesta per ulteriori prefinanziamenti conformemente al calendario per la presentazione della relazione intermedia come specificato nell'Allegato II.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- (a) una relazione (*progress report*) sullo stato di attuazione del *progetto* (“relazione tecnica sullo stato di avanzamento”);

- (b) una dichiarazione sull'importo utilizzato della precedente rata di prefinanziamento per coprire le spese del *progetto* (“dichiarazione sull'utilizzo della precedente rata di prefinanziamento”). La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'Allegato VI; e
- (c) una [garanzia bancaria].

I.4.3 Richiesta di pagamenti intermedi e documenti giustificativi

Non applicabile

I.4.4 Richiesta di pagamento del saldo e documenti giustificativi

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare una richiesta di pagamento del saldo conformemente al calendario per le relazioni (*reporting schedule*) così come specificato nell'Allegato II, entro i 90 giorni di calendario successivi alla *data di fine* progetto.

Tale richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:

- (a) una relazione finale sull'attuazione del progetto (“*relazione tecnica finale*”, “*final technical report*”), redatta in conformità all'Allegato V, contenente:
 - (i) le informazioni necessarie per giustificare i costi ammissibili dichiarati o il contributo richiesto sulla base di costi unitari e di costi forfettari (se la sovvenzione assume la forma di rimborso di costi unitari o di costi forfettari oppure di un contributo unitario o forfettario, così come previsto dall'Articolo 1.3.2 (a)(ii) e (iii), (b) o (c);
 - (ii) informazioni sul subappalto ai sensi dell'Articolo II.11.1(d);
- (b) un rendiconto finanziario finale (“*rendiconto finanziario finale*”, “*final financial statement*”). Il rendiconto finanziario finale deve includere una dichiarazione consolidata e una ripartizione degli importi dichiarati da ciascun beneficiario e dalle sue entità affiliate.

Il rendiconto finanziario finale deve essere redatto conformemente alla struttura del bilancio di previsione definito nell'Allegato III e conformemente all'Allegato VI.

- (c) un rendiconto finanziario sintetico (“*rendiconto finanziario sintetico*”, “*summary financial statement*”).

Questo rendiconto deve includere un rendiconto finanziario consolidato e una ripartizione degli importi dichiarati o richiesti da ciascun beneficiario e le sue entità affiliate, indicando i dati aggregati dei rendiconti finanziari presentati in precedenza nonché le entrate generate dal progetto di cui all'Articolo II.25.3 per ciascun beneficiario e per le sue entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza fini di lucro, e le entrate per ciascun beneficiario e per le sue entità affiliate di cui all'Articolo II.25.3.

Il rendiconto finanziario sintetico deve essere redatto secondo l'Allegato VI;

- (d) un certificato relativo ai rendiconti finanziari e ai conti corrispondenti (“*certificato relativo ai rendiconti finanziari*”, “*certificate on the financial statements*”) per ciascun beneficiario e per ciascuna entità affiliata, se:
- (i) l'importo cumulativo dei pagamenti richiesti dal beneficiario come rimborso dei costi effettivi ai sensi dell'Articolo 1.3.2 (a)(i) (e per i quali nessun certificato è stato presentato) è di EURO [325.000] o superiore;
 - (ii) l'importo massimo della sovvenzione indicata per il beneficiario e le sue entità affiliate nel bilancio di previsione come rimborso dei costi effettivi è pari a EURO [750.000] o superiore.

Tale certificato deve essere rilasciato da un revisore dei conti autorizzato, o in caso di enti pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente e deve essere redatto ai sensi dell'Allegato VII.

Il certificato deve attestare che i costi dichiarati nel rendiconto finanziario finale dal beneficiario in questione o dalle sue entità affiliate per le categorie di costo rimborsate così come previsto dall'Articolo 1.3.2 (a)(i) sono reali, accuratamente registrati e ammissibili conformemente alla Convenzione.

Inoltre il certificato deve attestare che tutte le entrate generate dal *progetto* cui si fa riferimento all'Articolo II.25.3 sono state dichiarate per i beneficiari e per le entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza fini di lucro.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve certificare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo, sono complete, affidabili e veritiere.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve anche certificare che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili ai sensi della Convenzione e che la richiesta di pagamento è corredata da documenti di supporto adeguati da produrre nel contesto dei controlli o degli *audit* descritti nell'Articolo II.27.

Inoltre, il beneficiario incaricato del coordinamento deve certificare che tutte le entrate di cui all'Articolo II.25.3 sono state dichiarate per ciascun beneficiario e per le sue entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza fini di lucro.

I.4.5 Informazioni sulle spese cumulative sostenute

Nel caso in cui il contributo massimo di cui all'Articolo I.3.1 sia superiore a EURO 5.000.000:

Oltre ai requisiti relativi alle relazioni sopra menzionati, il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a informare l'Agenzia/Commissione entro il 30 Novembre di ogni anno sulle spese cumulative sostenute dai beneficiari a partire dalla data d'inizio (“*starting date*”).

Tali informazioni sono richieste dall'Agenzia/Commissione per fini contabili e non possono essere utilizzate per determinare l'importo definitivo della sovvenzione.

I.4.6 Valuta per le richieste di pagamento e per i rendiconti finanziari e conversione in euro

Le richieste di pagamento e i rendiconti finanziari devono essere redatti in euro.

Se la contabilità dei beneficiari e delle entità affiliate è in altra valuta, i costi sostenuti devono essere convertiti in euro, utilizzando il tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito web (disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) applicabile alla data in cui il costo è stato sostenuto, oppure

il tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito web (disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) applicabile al primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo coperto dal rendiconto finanziario in questione.

I beneficiari e le entità affiliate con contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro prassi consuete di contabilità.

I.4.7 Lingua per le richieste di pagamento, le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari

Tutte le richieste di pagamento, le relazioni tecniche e i rendiconti finanziari devono essere presentati in inglese, ad eccezione degli allegati tecnici e dei documenti giustificativi, che possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

I.4.8 Pagamenti da effettuare

L'Agenzia/Commissione deve effettuare i seguenti pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento:

- [uno] [un primo] prefinanziamento;
- [un] [ulteriore] prefinanziamento[i] sulla base della richiesta di ulteriori prefinanziamenti di cui all'Articolo I.4.2;
- un pagamento del saldo sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.

I.4.9 Prefinanziamenti

Lo scopo del prefinanziamento è quello di fornire ai beneficiari un fondo cassa. Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'Unione fino a quando non è liquidato con pagamenti intermedi o, se non viene liquidato con pagamenti intermedi, fino al pagamento del saldo.

[Opzione in caso di un prefinanziamento per progetti con una durata inferiore o uguale a 24 mesi e con un contributo dell'Unione inferiore o uguale a EURO 300.000]:

L'Agenzia/Commissione deve effettuare il prefinanziamento di EURO [inserire l'importo] al beneficiario incaricato del coordinamento entro 30 giorni di calendario da [entrata in vigore della Convenzione] [o da quando l'Agenzia/Commissione riceve la garanzia bancaria di EURO [inserire l'importo], a seconda di quale sia l'ultima], a meno che non si applichi l'Articolo II.24.1.]

[Opzione in caso di diversi prefinanziamenti]: L'Agenzia/Commissione deve effettuare un primo prefinanziamento di EURO [inserire l'importo] al beneficiario incaricato del coordinamento entro 30 giorni di calendario da [entrata in vigore della Convenzione] [o da quando

l'Agenzia/Commissione riceve la garanzia bancaria di EURO [inserire l'importo], a seconda di quale sia l'ultima], a meno che non si applichi l'Articolo II.24.1.]

L'Agenzia/Commissione deve effettuare un secondo prefinanziamento² di EURO [inserire l'importo] al beneficiario incaricato del coordinamento entro 60 giorni di calendario da quando l'Agenzia/Commissione riceve la richiesta di pagamento di un secondo prefinanziamento di cui all'Articolo I.4.2, a condizione che sia stato utilizzato almeno il 100% della precedente rata di prefinanziamento versata per coprire i costi del progetto, [o da quando riceve la garanzia bancaria di EURO [inserire l'importo], a seconda di quale sia l'ultima], a meno che non si applichi l'Articolo II.24.1 o II.24.2.

[L'Agenzia/Commissione deve effettuare un terzo prefinanziamento³ di EURO [inserire l'importo] al beneficiario incaricato del coordinamento entro 60 giorni di calendario da quando l'Agenzia/Commissione riceve la richiesta di pagamento di un terzo prefinanziamento di cui all'Articolo I.4.2, a condizione che sia stato utilizzato almeno il 100% della precedente rata di prefinanziamento versata per coprire i costi del progetto, [o da quando riceve la garanzia bancaria di EURO [inserire l'importo], a seconda di quale sia l'ultima], a meno che non si applichi l'Articolo II.24.1 o II.24.2].

[La garanzia bancaria deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (a) è fornita da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto o, su richiesta del beneficiario incaricato del coordinamento previa accettazione dell'Agenzia/Commissione, da terzi;
- (b) il garante si pone come garante a prima richiesta (*first-call guarantor*) e non pretende che l'Agenzia/Commissione agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e
- (c) rimane esplicitamente in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante pagamenti intermedi o pagamento del saldo da parte dell'Agenzia/Commissione. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di recupero, la garanzia bancaria deve restare in vigore fino ai tre mesi successivi alla data di comunicazione del recupero al beneficiario. L'Agenzia/Commissione deve rilasciare la garanzia entro il mese successivo.]

I.4.10 Pagamenti intermedi

[Non applicabile]

I.4.11 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo rimborsa o copre la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'attuazione del *progetto*.

² Per progetti con una durata inferiore o uguale a 24 mesi e con un contributo dell'Unione inferiore o uguale a Euro 300.000.

³ Dietro richiesta del beneficiario incaricato del coordinamento e solo in caso di progetti con una durata di 48 mesi e un contributo dell'Unione superiore a Euro 4.000.000.

Qualora l'importo totale dei precedenti pagamenti sia superiore all'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo può assumere la forma di un recupero come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei precedenti pagamenti sia inferiore all'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25, l'Agenzia/Commissione deve pagare il saldo entro 90 giorni di calendario dal ricevimento dei documenti di cui all'Articolo I.4.4, a meno che non si applichi l'Articolo II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è subordinato all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, dell'autenticità, della completezza e della correttezza del loro contenuto.

L'Agenzia/Commissione determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi (se ce ne sono) già fatti, dall'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25.

Tuttavia, l'importo da pagare può essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con qualsiasi altra somma dovuta dal beneficiario all'Agenzia, alla Commissione o ad un'agenzia esecutiva (nell'ambito del bilancio UE o Euratom), fino al contributo massimo indicato per tale beneficiario nel bilancio preventivo di cui all'Allegato III.

I.4.12 Notifica degli importi dovuti

L'Agenzia/Commissione è tenuta ad inviare una *notifica* al beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) che lo informi rispetto all'importo dovuto; e
- (b) che specifichi se la notifica riguarda un ulteriore prefinanziamento, un pagamento intermedio o il pagamento del saldo.

Per il pagamento del saldo, l'Agenzia/Commissione deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione determinata ai sensi dell'Articolo II.25.

I.4.13 Interessi di mora

Se l'Agenzia/Commissione non paga entro il termine di pagamento, i beneficiari hanno diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

L'interesse di mora non è dovuto se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'Unione (compresi gli enti regionali e locali e gli altri enti di diritto pubblico che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).

Se l'Agenzia/Commissione sospende il termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o se sospende un pagamento effettivo a norma dell'Articolo II.24.1, questi casi non possono essere considerati un pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo, inclusa, stabilita all'Articolo I.4.15. L'Agenzia/Commissione non considera gli interessi dovuti ai fini della determinazione dell'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a EURO 200, essi devono essere versati al beneficiario incaricato del coordinamento previa sua domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

I.4.14 Valuta per i pagamenti

I pagamenti dell'Agenzia/Commissione sono effettuati in euro.

I.4.15 Data di pagamento

I pagamenti dell'Agenzia/Commissione si considerano effettuati il giorno in cui sono addebitati sul conto bancario dell'Agenzia/Commissione.

I.4.16 Spese per i bonifici

Le spese per i bonifici sono ripartite come segue:

- (a) le spese di bonifico effettuate dalla banca dell'Agenzia/Commissione sono a carico dell'Agenzia/Commissione stessa;
- (b) le spese di bonifico effettuate dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario stesso.

I.4.17 Pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento

L'Agenzia/Commissione deve effettuare i pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento.

I pagamenti al beneficiario incaricato del coordinamento dispensano l'Agenzia/Commissione dal suo obbligo di pagamento.

ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del beneficiario incaricato del coordinamento come di seguito indicato:

Nome della banca: [....]

Denominazione esatta del titolare del conto: [...]

Numero completo del conto (compresi i codici bancari): [...]

[Codice IBAN: [...]]

ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DETTAGLI PER LE COMUNICAZIONI ALLE PARTI

I.6.1 Responsabile del trattamento dei dati

Il soggetto che funge da responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Articolo II.7 è: il capo *Unità* [inserire unità].

I.6.2 Dettagli per le comunicazioni all'Agenzia/Commissione

Ogni comunicazione indirizzata all'Agenzia/Commissione dovrà riportare il numero identificativo e il titolo del progetto e sarà inviata ai seguenti indirizzi:

Posta ordinaria o raccomandata mediante servizio postale:

*European Commission
EASME
Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation
B-1049 Bruxelles*

Servizio di corriere espresso o consegna a mano dietro firma:

*European Commission
EASME
Unit B.3 LIFE and CIP Eco-Innovation
Mail Service
Avenue du Bourget 1
B-1140 Bruxelles*

E-mails:

Indirizzo e-mail: EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

I.6.3 Dettagli per le comunicazioni ai beneficiari

Ogni comunicazione da parte dell'Agenzia/Commissione ai beneficiari deve essere inviata al seguente indirizzo:

[Nome e Cognome]

[Funzione]

[Denominazione dell'entità]

[Indirizzo ufficiale completo]

Indirizzo e-mail: [completo]

I.6.4 Dettagli per le comunicazioni ai beneficiari dopo il pagamento del saldo

Dopo il pagamento del saldo, ogni comunicazione indirizzata ai beneficiari deve essere inviata al loro indirizzo legale.

ARTICOLO I.7 – ENTITA' AFFILIATE AI BENEFICIARI

[Non applicabile]

O

Ai fini della presente Convenzione, sono considerate entità affiliate le seguenti entità:

- [nome dell'entità], affiliata a [nome o acronimo del beneficiario];
- [nome dell'entità], affiliata a [nome o acronimo del beneficiario];
- [idem per ulteriori entità affiliate]

ARTICOLO I.8 – BENEFICIARI CHE SONO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

[Non Applicabile]

O

[Se l'organizzazione internazionale non accetta l'Articolo II.18.1:

I.8.1 Legge applicabile

[Opzione 1: se l'organizzazione internazionale accetta la legge dell'Unione come legge applicabile, ma non la legge belga come legge sussidiaria:

In deroga all'Articolo II.18.1, la Convenzione è disciplinata dalla legge applicabile dell'Unione, integrata, laddove necessario, dalla [legge di (inserire la legge di uno Stato membro o di un paese EFTA)].

[Opzione 2: se l'organizzazione internazionale non accetta la legge dell'Unione come legge applicabile:

L'Articolo II.18.1 non si applica a [inserire il nome della(e) O.I.]

[se un'organizzazione internazionale non accetta l'Articolo II.18.2:

I.8.2 Composizione delle controversie – Arbitrato

[Opzione 1 - Corte Arbitrale Permanente:

In deroga all'Articolo II.18, qualsiasi controversia tra l'Agenzia/Commissione e [inserire il nome della(e) O.I.] relativa alla Convenzione, che non può essere risolta in via amichevole, deve essere deferita a un collegio arbitrale.

In tali casi, il regolamento arbitrale opzionale della Corte Permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati entra in vigore alla data in cui si applica la presente Convenzione.

L'autorità che ha il potere di nomina è il Segretario Generale della Corte permanente di arbitrato in seguito a una richiesta scritta presentata da una delle parti.

I procedimenti di arbitrato devono svolgersi a Bruxelles e la lingua utilizzata deve essere l'inglese.

La sentenza arbitrale è vincolante per le parti, che convengono espressamente di rinunciare a qualsiasi forma di ricorso o di revisione.]

[Opzione 2 – Collegio arbitrale

In deroga all'Articolo II.18, qualora una controversia tra l'Agenzia/Commissione e [inserire il nome della(e) O.I.] in relazione alla Convenzione non possa essere risolta in modo amichevole, deve essere sottoposta ad un collegio arbitrale secondo la procedura di seguito specificata.

Quando una parte intende ricorrere all'arbitrato, deve inviare una *notifica formale* all'altra parte, informandola della sua intenzione e del proprio arbitro designato. La seconda parte deve nominare il proprio arbitro entro un mese dalla ricezione della *notifica formale*. I due arbitri devono nominare, di comune accordo ed entro tre mesi dalla nomina dell'arbitro della seconda parte, un terzo arbitro che è il presidente del collegio arbitrale, a meno che entrambe le parti non convengano di avere un unico arbitro.

Entro un mese dalla nomina del terzo arbitro, le parti si accordano sul mandato del collegio arbitrale, compresa la procedura da seguire.

I procedimenti di arbitrato si svolgono a Bruxelles.

Il collegio arbitrale applica i termini della Convenzione. Il collegio arbitrale espone nella propria sentenza arbitrale le motivazioni dettagliate della propria decisione.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti, che convengono espressamente di rinunciare a qualsiasi forma di ricorso o di revisione.

I costi, comprese tutte le spese ragionevoli sostenute dalle parti e correlate a qualsiasi arbitrato, devono essere ripartiti tra le parti dallo stesso collegio arbitrale].

[Se un'organizzazione internazionale non è d'accordo che il certificato sia elaborato da un revisore esterno:

I.8.3 Certificati relativi ai rendiconti finanziari

I certificati relativi ai rendiconti finanziari che devono essere forniti da [inserire il nome della(e) O.I.], a norma dell'Articolo I.4.4 possono essere elaborati dal [proprio] [propri] revisore interno o esterno, in accordo con il [proprio] [propri] regolamento e procedure finanziarie interne].

[Se un'organizzazione internazionale non accetta l'Articolo II.27:

I.8.4 Controlli e audit

Gli organi competenti dell'Unione devono presentare le richieste di controlli o *audit* di cui all'Articolo II.27 al Direttore Generale della [inserire nome della(e) O.I.].

[inserire nome della(e) O.I.] deve mettere a disposizione degli organi competenti dell'Unione o di altri organi esterni da essa autorizzati, su richiesta, tutte le informazioni finanziarie pertinenti, compresi i rendiconti riguardanti il *progetto*, qualora [essa] [esse] [realizzi] [realizzino] il *progetto* o qualora le proprie entità affiliate o un subappaltatore prendano parte al *progetto*].

I.8.5 Privilegi e Immunità

Nessuna disposizione della Convenzione può essere interpretata come una rinuncia a privilegi o immunità attribuiti a [inserire nome della(e) O.I.] dal(i) proprio(i) atti costitutivi o dal diritto internazionale.

ARTICOLO I.9 – CONTROLLI E AUDIT

In deroga all'Articolo II.27.3 delle Condizioni generali, indipendentemente dal fatto che i controlli, gli *audit* o le valutazioni siano iniziati prima o dopo il pagamento del saldo, al beneficiario incaricato del coordinamento può essere richiesto di raccogliere le informazioni relative ai beneficiari associati e renderle disponibili all'Agenzia/Commissione o ad altri organi esterni da essa autorizzati.

Se richiesto dall'Agenzia/Commissione o da un altro organismo esterno da essa autorizzato, il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce immediatamente le informazioni sopra menzionate, le quali includono quelle dei beneficiari associati interessati. In questo caso, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle all'Agenzia, come previsto all'Articolo II.2.3 (b)(ii).

In questo caso, la procedura in contraddittorio dell'*audit* di cui all'Articolo II.27.5 è svolta con il beneficiario incaricato del coordinamento, che sarà invitato a presentare le osservazioni dei beneficiari associati interessati dal controllo, dall'*audit* o dalla valutazione.

E' fatto salvo il diritto dell'Agenzia/Commissione o di un altro organismo esterno da essa autorizzato di effettuare *audit* su uno o più beneficiari associati. In questo caso i beneficiari associati forniscono direttamente le informazioni.

ARTICOLO I.10 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CON BENEFICIARI NON UE

[Non applicabile]

O

Questo provvedimento si applica quando un beneficiario sia legalmente stabilito in un paese che non sia Stato membro dell'Unione europea ("il beneficiario non UE").

In deroga all'Articolo II.18.2, ciascuna delle parti (l'Agenzia/Commissione o il beneficiario non UE) può portare dinanzi alla Corte belga qualsiasi controversia tra loro concernente l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, qualora la controversia non possa essere risolta in via amichevole.

Se una parte ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte belga, l'altra parte non può promuovere un'azione legale derivante dall'interpretazione, applicazione o validità della Convenzione presso un tribunale diverso dalla Corte belga dinanzi alla quale il procedimento è stato già avviato.

ARTICOLO I.11 – DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA RELATIVA AI RECUPERI

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario è limitata al proprio debito compresi eventuali importi indebitamente versati dall'Agenzia/Commissione sotto forma di contributo ai costi sostenuti dalle sue entità affiliate.

La lettera (c) del terzo paragrafo dell'Articolo II.26.3 non si applica.

ARTICOLO I.12 – OBBLIGO DI CONCLUDERE UN ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNA

I beneficiari devono concludere un accordo di cooperazione interna comprendente disposizioni riguardanti la gestione, le attività e il coordinamento dei beneficiari e l'attuazione del progetto.

ARTICOLO I.13 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DEI BENI DUREVOLI

In deroga all'Articolo II.19.2(c), il costo totale per l'acquisto di beni strumentali è ammissibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

(a) Per i *progetti LIFE Natura e Biodiversità*, sono considerati ammissibili al 100% i costi sostenuti da *autorità pubbliche o da organizzazioni senza fini di lucro* (dette anche organizzazioni non governative/non commerciali), per l'acquisto di beni durevoli direttamente funzionali all'attuazione del progetto e utilizzati in larga misura durante il periodo di realizzazione del progetto. La loro ammissibilità è tuttavia subordinata all'impegno del beneficiario incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati a continuare a destinare in via permanente ed esclusiva i beni in questione ad attività di protezione della natura anche dopo la conclusione del progetto cofinanziato nel quadro di LIFE Natura e Biodiversità.

(b) Per i *prototipi* i costi di acquisto dei loro componenti sono ammissibili al 100%. Un *prototipo* non può essere utilizzato a fini commerciali durante il periodo di cui all'Articolo I.2.2. Se il prototipo o uno dei suoi componenti viene utilizzato a fini commerciali (cioè venduto, dato in leasing, noleggiato o utilizzato per la produzione di beni o servizi) durante il progetto, tali usi devono essere dichiarati. I costi di realizzazione del prototipo saranno ammortizzati secondo le norme applicabili per l'acquisto di beni strumentali e infrastrutture nuovi o di seconda mano. Qualsiasi reddito correlato deve essere dichiarato.

ARTICOLO I.14 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

In conformità all'Articolo II.9.3, con il quale l'Unione e l'Agenzia/Commissione acquisiscono i diritti di utilizzare i risultati del progetto, tali risultati possono essere sfruttati utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) distribuzione al pubblico in formato cartaceo, elettronico o digitale, su Internet compresi i social network come file scaricabile o non scaricabile;
- b) comunicazione attraverso i servizi di informazione e di stampa;

- c) inserimento in banche dati o indici ampiamente accessibili, ad esempio tramite “accesso aperto” o portali “*open data*”, o archivi simili, liberamente accessibili o accessibili solo su abbonamento;
- d) modificare o riscrivere in altro modo i risultati del progetto, abbreviando, riassumendo, modificando il contenuto, correggendo errori tecnici nei contenuti inseriti, altro a seconda dei casi;
- e) tagliare, inserire metadati, legende o altri elementi grafici, visivi, sonori o verbali, inserire altro, se del caso, nei risultati del progetto;
- f) estrarre una parte di (ad esempio, file audio o video), dividere in parti o elaborare i risultati del progetto;
- g) preparare lavori derivati dai risultati del progetto;
- (h) tradurre, inserire sottotitoli, duplicare i risultati del progetto in:
 - tutte le lingue ufficiali dell’UE
- i) licenza o sublicenza a terzi, anche in presenza di licenze preesistenti, qualsiasi diritto o modalità di sfruttamento di cui alle lettere (a)-(i) dell’Articolo II.9.3 delle Condizioni Generali, e alle precedenti lettere da (a) ad (h).

I beneficiari devono garantire che l’Unione abbia i diritti di uso specificati nelle Condizioni Generali e nelle precedenti lettere (a)-(i) per l’intera durata dei diritti di proprietà industriale e intellettuale interessati.

FIRME

Per il beneficiario incaricato del coordinamento

[*funzione/nome/cognome*]

[*firma*]

Luogo e data

Per l’Agenzia/Commissione

Capo Unità, Angelo Salsi

[*firma*]

Bruxelles, li...

In duplice copia in inglese

ALLEGATO I – CONDIZIONI GENERALI**INDICE**

PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE	23
Articolo II.1 – Definizioni	23
Articolo II.2 – Obblighi generali e ruoli dei beneficiari	24
II.2.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari	24
II.2.2 Obblighi generali e ruolo di ogni beneficiario	25
II.2.3 Obblighi generali e ruolo del beneficiario incaricato del coordinamento	25
II.2.4 Ruolo del gruppo di controllo esterno.....	26
Articolo II.3 – Comunicazioni tra le parti	26
II.3.1. Forme e mezzi di comunicazione.....	26
II.3.2 Data delle comunicazioni.....	27
Articolo II.4 – Responsabilità per danni.....	27
Articolo II.5 – Conflitto di interessi	28
Articolo II.6 – Riservatezza.....	28
Articolo II.7 – Trattamento dei dati personali	28
II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia/Commissione	28
II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari	29
Articolo II.8 – Visibilità del finanziamento dell’Unione.....	30
II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell’Unione e uso del logo del Programma LIFE e del logo Natura 2000.	30
II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità dell’Agenzia/Commissione	31
Articolo II.9 – Diritti preesistenti e proprietà e utilizzo dei risultati (compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale)	31
II.9.1 Proprietà e utilizzo dei risultati da parte dei beneficiari	31
II.9.2 Diritti preesistenti.....	31
II.9.3 Diritti di utilizzo da parte dell’Unione dei risultati e dei diritti preesistenti	31
Articolo II.10 – Aggiudicazione dei contratti necessari per l’attuazione del progetto	33
Articolo II.11 – Subappalto di prestazioni facenti parte del progetto.....	34
Articolo II.12 – Sostegno finanziario a terzi	35
Articolo II.13 – Modifiche della Convenzione.....	35
Articolo II.14 – Cessione a terzi delle richieste di pagamento	35
Articolo II.15 – Causa di Forza maggiore	36

Articolo II.16 – Sospensione dell’attuazione del progetto	36
II.16.1 Sospensione dell’attuazione da parte dei beneficiari	36
II.16.2 Sospensione dell’attuazione da parte dell’Agenzia/Commissione	36
II.16.3 Effetti della sospensione	38
Articolo II.17 – Risoluzione della convenzione	38
II.17.1 Risoluzione della Convenzione ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento.....	38
II.17.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari ad opera del beneficiario incaricato del coordinamento	39
II.17.3 Risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari a opera dell’Agenzia/Commissione	39
II 17.4 Effetti della risoluzione.....	42
Articolo II.18 – Diritto applicabile, composizione delle controversie e decisioni esecutive	44
PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	45
Articolo II.19 – Costi ammissibili	45
II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi.....	45
II.19.2 Costi diretti ammissibili.....	45
II.19.3 Costi indiretti ammissibili.....	50
II.19.4 Costi non ammissibili	50
Articolo II.20 – Identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati.....	51
II.20.1 Dichiarazione dei costi e dei contributi.....	51
II.20.2 Registri e altri documenti a supporto dei costi e dei contributi dichiarati.....	51
II.20.3 Condizioni per determinare la conformità delle pratiche di contabilità analitica	52
Articolo II.21 – Ammissibilità dei costi sostenuti dalle entità affiliate ai beneficiari	52
Articolo II.22 – Trasferimenti di bilancio	52
Articolo II.23 – Mancata osservanza degli obblighi di <i>reporting</i>	53
Articolo II.24 – Sospensione dei pagamenti e termine ultimo per il pagamento.....	53
II.24.1 Sospensione dei pagamenti	53
II.24 .2 Sospensione del termine per i pagamenti.....	55
Articolo II.25 – Calcolo dell’importo finale della sovvenzione	55
II.25.1 Fase 1 – Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari, forfettari e a tasso forfettario	56
II.25.2 Fase 2 – Limite all’importo massimo della sovvenzione.....	56
II.25.3 Fase 3 – Riduzione dovuta alla regola di assenza di profitto (“ <i>no-profit rule</i> ”).....	56
II.25.4 Fase 4 – Riduzione dovuta a impropria attuazione o violazione di altri obblighi.....	57

Articolo II.26 – Recupero.....	58
II.26.1 Recupero al momento del pagamento del saldo.....	58
II.26.2 Recupero dopo il pagamento del saldo	58
II.26.3 Procedura di recupero	58
II.26.4 Interessi di mora.....	59
II.26.5 Spese bancarie.....	59
Articolo II.27 – Controlli, audit e valutazioni	59
II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali.....	59
II.27.2 Obbligo di conservare i documenti	60
II.27.3 Obbligo di fornire informazioni.....	60
II.27.4 Visite in loco.....	61
II.27.5 Procedura in contraddittorio della fase di audit	61
II.27.6 Effetti dei risultati dell’audit.....	61
II.27.7 Correzione di errori sistemici o ricorrenti irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi	61
II.27.8 Diritti dell’OLAF.....	64
II.27.9 Diritti della Corte dei Conti Europea e della Procura Europea (EPPO).....	64

PARTE A DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 – DEFINIZIONI

Ai fini della Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

“Progetto”: l’insieme delle attività o delle azioni per le quali è attribuita la sovvenzione, da attuare dai beneficiari come descritto nell’Allegato II.

“Violazione degli obblighi”: il mancato rispetto da parte del beneficiario di uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

“Informazioni o documenti riservati”: qualsiasi informazione o documento (in qualsiasi formato) scambiato tra le parti o accessibile dalle parti nel contesto dell’attuazione della Convenzione che ciascuna delle parti ha identificato per iscritto come riservato. Non include informazioni pubblicamente disponibili.

“Conflitto d’interessi”: una situazione dove l’attuazione imparziale e obiettiva della Convenzione da parte di un beneficiario è compromessa da ragioni riguardanti la famiglia, la sfera emotiva, l’affinità politica o nazionale, l’interesse economico, o qualsiasi altro interesse condiviso con l’Agenzia/Commissione, o con qualsiasi parte terza relativa alla materia oggetto della Convenzione.

“Costi diretti”: quei costi specifici direttamente legati all’attuazione del progetto e che possono dunque essere direttamente attribuiti a esso. Tali costi non includono alcun tipo di costo indiretto.

“Forza maggiore”: ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce a ciascuna di esse di adempiere a qualsiasi obbligo nell’ambito della Convenzione, che non è attribuibile a colpa o negligenza di esse o di subappaltatori, di entità affiliate o di terzi che ricevono un sostegno finanziario, e che risulti inevitabile nonostante la dovuta diligenza delle parti. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore*: vertenze di lavoro, scioperi, difficoltà finanziarie o il mancato ricevimento di un servizio, difetti dei beni strumentali o dei materiali o ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*.

“Notifica formale”: forma di comunicazione tra le parti fatta per iscritto tramite posta o posta elettronica che fornisce al mittente prove evidenti che il messaggio è stato inviato al destinatario specifico.

“Frode”: qualsiasi azione od omissione relativa all’uso o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione, alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto e alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

“Grave violazione dei doveri professionali”: una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da una persona o entità, o qualsiasi condotta illecita di una persona o entità che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave.

“Periodo di attuazione”: il periodo di attuazione delle attività che costituiscono il progetto, come specificato nell’Articolo I.2.2.

“Costi indiretti”: quei costi che non sono direttamente connessi all’attuazione del progetto e che non possono quindi essere direttamente attribuiti a esso. Essi non possono comprendere alcun costo identificabile o dichiarato come costo diretto ammissibile.

“Irregolarità”: qualsiasi infrazione di un provvedimento della legge dell’Unione risultante da un atto od omissione da parte di un beneficiario, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il bilancio dell’Unione.

“Massimo importo della sovvenzione”: il contributo massimo europeo al progetto così come definito nell’Articolo I.3.1.

“Materiale preesistente”: qualsiasi materiale, documento, tecnologia o know-how esistente prima del suo uso da parte del beneficiario per la produzione di un risultato durante l’attuazione del progetto;

“Diritto preesistente”: qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale su materiale preesistente. Esso può consistere in un diritto di proprietà, un diritto di licenza e/o un diritto di uso appartenente al beneficiario o a qualsiasi altra parte terza.

“Persona collegata”: qualsiasi persona che abbia il potere di rappresentare il beneficiario o di prendere decisioni in suo nome.

“Data di inizio”: la data di avvio dell’attuazione del progetto di cui all’Articolo I.2.2.

“Subappalto”: un contratto di appalto ai sensi dell’Articolo II.10, che riguarda l’attuazione da parte di terzi di compiti che fanno parte del progetto come descritto nell’Allegato II.

ARTICOLO II.2 – OBBLIGHI GENERALI E RUOLI DEI BENEFICIARI

II.2.1 Obblighi generali e ruolo dei beneficiari

I beneficiari:

- (a) sono responsabili in solido dell’attuazione del *progetto* conformemente alla Convenzione. Se un beneficiario non porta a compimento la sua parte di *progetto*, gli altri beneficiari diventano responsabili per l’attuazione della parte in questione (ma senza incrementare *l’importo massimo della sovvenzione*);
- (b) devono adempiere individualmente o congiuntamente a ogni obbligo giuridico a cui sono soggetti ai sensi della legge nazionale, internazionale ed europea;
- (c) devono adottare le procedure interne necessarie per la corretta attuazione del *progetto*, in linea con le disposizioni della presente Convenzione; ove previsto nelle Condizioni Speciali tali disposizioni assumono la forma di un accordo interno di cooperazione tra i beneficiari;
- (d) tengono aggiornati i registri contabili conformemente ai consueti principi contabili stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti;

- (e) non operano, nel contesto del progetto, come subappaltatore o fornitore di qualsiasi altro beneficiario;
- (f) contribuiscono finanziariamente al progetto.

II.2.2 Obblighi generali e ruolo di ogni beneficiario

Ciascun beneficiario deve:

- (a) comunicare immediatamente al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi modifica di cui sia a conoscenza suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del progetto e, per i progetti LIFE Natura e Biodiversità, qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un significativo impatto negativo su siti/specie oggetto del progetto, e se necessario, adottare misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività;
- (b) informare immediatamente il beneficiario incaricato del coordinamento:
 - (i) di qualsiasi variazione della sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà e di qualsiasi modifica del suo nome, indirizzo o del suo legale rappresentante;
 - (ii) di qualsiasi variazione della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà delle sue entità affiliate e di qualsiasi modifica del loro nome, indirizzo o del loro legale rappresentante;
 - (iii) di qualsiasi modifica riguardante le situazioni di esclusione elencate nell'Articolo 136 del Regolamento (UE) 2018/1046, anche per le sue entità affiliate;
- (c) presentare in tempo utile al beneficiario incaricato del coordinamento:
 - (i) i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altri documenti previsti dalla Convenzione;
 - (ii) tutti i documenti necessari in caso di *audit*, controlli o valutazioni conformemente all'Articolo II.27;
 - (iii) eventuali altre informazioni da trasmettere all'Agenzia/Commissione conformemente alla Convenzione, salvo il caso in cui la Convenzione stabilisca che tali informazioni debbano essere trasmesse direttamente dal beneficiario all'Agenzia/Commissione.

II.2.3 Obblighi generali e ruolo del beneficiario incaricato del coordinamento

Il beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) deve monitorare l'attuazione del *progetto* al fine di assicurare che sia attuato così come previsto dalla Convenzione;
- (b) agisce come intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e l'Agenzia/Commissione, salvo quanto diversamente previsto dalla Convenzione. In particolare, il beneficiario incaricato del coordinamento:
 - (i) deve informare immediatamente l'Agenzia/Commissione:
 - di qualsiasi modifica del nome, dell'indirizzo, del rappresentante legale di ciascun beneficiario o delle loro entità affiliate;

- di qualsiasi cambiamento della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà di ciascun beneficiario o delle loro entità affiliate;
 - di qualsiasi evento o circostanza di cui il beneficiario incaricato del coordinamento sia a conoscenza, suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del *progetto*;
 - per i progetti LIFE Natura e Biodiversità, di qualsiasi attività da parte di terzi che potrebbe avere un significativo impatto negativo su siti/specie oggetto del progetto e, se necessario, adotta le misure per convincere tali parti ad astenersi da tali attività;
- (ii) è responsabile della trasmissione all'Agenzia/Commissione di tutti i documenti e delle informazioni richiesti nell'ambito della Convenzione, salvo disposizione contraria in quest'ultima. Nei casi in cui le informazioni siano richieste agli altri beneficiari, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'acquisizione e della verifica di tali informazioni prima di trasmetterle all'Agenzia/Commissione;
- (c) deve adottare le disposizioni necessarie per fornire le garanzie finanziarie richieste dalla Convenzione;
- (d) deve elaborare le richieste di pagamento in conformità della Convenzione;
- (e) se è designato a essere il solo destinatario dei pagamenti per conto di tutti i beneficiari, deve assicurare che tutti gli opportuni pagamenti siano effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei finanziamenti erogati dall'Agenzia/Commissione, a meno che non vi sia un ritardo giustificato. Il beneficiario incaricato del coordinamento informa l'Agenzia/Commissione circa la ripartizione del contributo dell'Unione;
- (f) è responsabile della trasmissione dei documenti necessari in caso di controlli e di *audit* iniziati prima del pagamento del saldo finale e, in caso di valutazione a norma dell'Articolo II.27, della conservazione, per almeno i cinque anni successivi al pagamento del saldo, delle copie di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati.

Il beneficiario incaricato del coordinamento non affida in subappalto parte delle sue funzioni di cui alle lettere da (a) a (f) agli altri beneficiari o a terzi.

II.2.4 Ruolo del gruppo di controllo esterno

Per il monitoraggio del progetto, l'Agenzia/Commissione nomina un gruppo di controllo esterno (di seguito "*il gruppo di controllo esterno*") per seguire e valutare lo stato di avanzamento dei progetti e la loro coerenza con i costi effettivamente sostenuti.

Il *gruppo di controllo esterno* non è autorizzato a prendere alcuna decisione per conto dell'Agenzia/Commissione. Le raccomandazioni o dichiarazioni fornite dal gruppo di controllo esterno ai beneficiari non rappresentano la posizione dell'Agenzia/Commissione.

ARTICOLO II.3 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.3.1 Forme e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione relativa alla Convenzione o alla sua attuazione deve:

- (a) essere effettuata per iscritto (in formato cartaceo o elettronico);
- (b) recare il numero della Convenzione e l'acronimo del progetto; e
- (c) essere effettuata utilizzando i dettagli per le comunicazioni di cui all'Articolo I.6.

Se una parte richiede la conferma scritta di una comunicazione elettronica entro tempi ragionevoli, il mittente deve inviare una versione cartacea originale firmata della comunicazione il prima possibile.

Prima di comunicare direttamente con l'Agenzia/Commissione, il beneficiario incaricato del coordinamento consulta il *gruppo di controllo esterno*. Tutta la corrispondenza relativa alla Convenzione o alla sua attuazione inviata dal beneficiario incaricato del coordinamento all'Agenzia/Commissione è trasmessa contestualmente al *gruppo di controllo esterno*.

Notifiche formali sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, o tramite mezzi elettronici equivalenti.

II.3.2 Data delle comunicazioni

Ogni comunicazione si considera effettuata quando è ricevuta dal destinatario, a meno che la Convenzione stabilisca che la comunicazione è da considerarsi effettuata il giorno di invio della stessa.

La comunicazione elettronica si considera ricevuta dal destinatario il giorno del corretto, avvenuto invio (*dispatch*) della comunicazione stessa, a condizione che sia inviata all'indirizzo e-mail indicato nell'Articolo I.6. Il mittente deve essere in grado di provare la data dell'avvenuto invio (*dispatch*). Se il mittente riceve un messaggio di mancata consegna, deve compiere tutti gli sforzi necessari ad assicurare che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione tramite posta elettronica o tramite posta ordinaria. In questo caso, il mittente non è da considerarsi in violazione dell'obbligo di trasmettere tale comunicazione entro uno specifico termine temporale (*deadline*).

La posta inviata all'Agenzia/Commissione utilizzando il servizio postale o il corriere si considera ricevuta dall'Agenzia/Commissione alla data in cui viene registrata dal servizio indicato nell'Articolo I.6.2 o alla data in cui viene ricevuta dal *gruppo di controllo esterno*, anche se una delle due è posteriore.

Le *notifiche formali* sono considerate ricevute dal destinatario alla data di ricezione indicata sulla ricevuta di ritorno del mittente attestante l'avvenuto invio del messaggio al destinatario specificato.

ARTICOLO II.4 – RESPONSABILITA' PER DANNI

II.4.1 L'Agenzia/Commissione non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati o subiti dai beneficiari, inclusi eventuali danni causati a terzi in conseguenza di o nel corso dell'attuazione del *progetto*.

II.4.2 Salvo casi di *forza maggiore*, i beneficiari devono rimborsare l’Agenzia/Commissione per eventuali danni subiti da essa a seguito dell’attuazione del *progetto* o perché il *progetto* non è stato attuato nel pieno rispetto della Convenzione.

ARTICOLO II.5 – CONFLITTO DI INTERESSI

II.5.1 I beneficiari devono adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi situazione di *conflitto di interessi*.

II.5.2 I beneficiari devono informare immediatamente l’Agenzia/Commissione di qualsiasi situazione che costituisca o possa causare un *conflitto di interessi*. Devono prendere immediatamente tutte le misure necessarie per rimediare a questa situazione.

L’Agenzia/Commissione può verificare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere misure aggiuntive da intraprendere entro un determinato termine temporale.

ARTICOLO II.6 – RISERVATEZZA

II.6.1 Durante l’attuazione del *progetto* e nei cinque anni successivi al pagamento del saldo, le parti devono trattare con riservatezza tutte le *informazioni e i documenti riservati*.

II.6.2 Le parti possono utilizzare le *informazioni e i documenti riservati* per ragioni diverse da quelle derivanti dall’obbligo di adempiere alla Convenzione, qualora abbiano ottenuto il previo accordo scritto dell’altra parte.

II.6.3 Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:

- (a) la parte interessata accetta di dispensare l’altra parte da tali obblighi;
- (b) le *informazioni o i documenti riservati* diventano pubblici per motivi che non costituiscono violazione degli obblighi;
- (c) la divulgazione delle *informazioni o dei documenti riservati* è richiesta dalla legge;
- (d) le *informazioni o i documenti riservati* sono scambiati tra l’Agenzia e la Commissione

II.6.4 Il *gruppo di controllo esterno* è tenuto al rispetto delle stesse norme di riservatezza stipulate per i beneficiari e l’Agenzia/Commissione.

ARTICOLO II.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia/Commissione

I dati personali contenuti nella Convenzione sono trattati dall’Agenzia/Commissione a norma del Regolamento (UE) n 2018/1725⁴.

⁴ Regolamento (CE) N. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi

I dati sono trattati dal responsabile indicato nell'Articolo I.6.1 unicamente ai fini dell'attuazione, gestione e monitoraggio della Convenzione, o per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, compresi controlli, *audit* e ispezioni in applicazione dell'Articolo II.27.

I beneficiari hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali e il diritto di limitarli o, ove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati o il diritto a opporsi al trattamento dei dati a norma del Regolamento (UE) n. 2018/1725. A tal fine dovranno inviare qualsiasi richiesta relativa alla gestione dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati indicato nell'Articolo I.6.1.

I beneficiari hanno il diritto di ricorrere in qualsiasi momento al Garante Europeo della Protezione dei Dati.

II.7.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali nell'ambito della Convenzione conformemente alla legislazione UE e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati (incluse autorizzazioni o obblighi di notifica).

I beneficiari possono concedere al proprio personale l'accesso solo a dati strettamente necessari per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio della Convenzione. Il beneficiario deve garantire che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali si è impegnato alla riservatezza o è soggetto all'obbligo legale di riservatezza.

I beneficiari devono adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, della portata, del contesto e della finalità del trattamento dei dati personali in questione. Tutto ciò al fine di garantire, ove opportuno:

- (a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- (e) misure per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita, modifica, rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;
- (f) garantire che, durante la comunicazione di dati personali e il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;

dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

- (g) progettare la loro struttura organizzativa in modo che soddisfi i requisiti di protezione dei dati.

ARTICOLO II.8 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

II.8.1 Informazioni sul finanziamento dell'Unione e uso del logo del Programma LIFE e del logo Natura 2000.

- a) A meno che l'Agenzia/Commissione non richieda o concordi diversamente, qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa al progetto compiuta dai beneficiari congiuntamente o individualmente, anche a conferenze e seminari, o qualsiasi materiale informativo o promozionale (quali *brochure*, *depliant*, manifesti, presentazioni, in formato elettronico ecc.), deve:
- i. indicare che il progetto ha ricevuto un finanziamento da parte dell'Unione; e
 - ii. esporre il logo del Programma LIFE (Allegato II del Regolamento LIFE, <http://ec.europa.eu/easme/en/life-communication>). Per quanto riguarda i materiali audiovisivi, nei ringraziamenti all'inizio e/o alla fine è fatta chiara ed esplicita menzione del sostegno finanziario erogato da LIFE (ad esempio "Con il contributo del Programma LIFE dell'Unione Europea").

Tutti i beni durevoli acquistati nell'ambito del progetto devono recare il logo LIFE, salvo indicazione contraria dell'Agenzia/Commissione.

Quando è visualizzato in associazione con un altro logo, il logo del *Programma LIFE* deve avere un'adeguata preminenza.

L'obbligo di esporre il logo del *Programma LIFE* non conferisce ai beneficiari un diritto di uso esclusivo. I beneficiari non devono appropriarsi del logo del *Programma LIFE* o di qualsiasi marchio o logo analogo, sia tramite registrazione o con qualsiasi altro mezzo.

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e delle condizioni specificate nel presente documento, i beneficiari possono utilizzare il logo del *programma LIFE* senza aver prima ottenuto il permesso dall'Agenzia/Commissione.

Per i progetti nei siti Natura 2000 o per i progetti che contribuiscono all'integrità della rete Natura 2000, gli obblighi relativi al logo del programma LIFE si applicano anche al logo Natura 2000 (<http://ec.europa.eu/easme/en/life-communication>). L'importanza del progetto per la creazione della rete Natura 2000 deve essere descritta nei pannelli informativi e sui siti *web*.

- b) Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a creare un *sito web del progetto* o a utilizzarne uno esistente in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea per divulgare le attività, i progressi e i risultati del progetto. L'indirizzo *web*, dove reperire i principali risultati del progetto, è indicato nelle relazioni. Il sito *web* deve essere *online* al massimo sei mesi dopo l'avvio del progetto come specificato nell'Articolo I.2.2, deve essere aggiornato regolarmente e mantenuto per almeno i cinque anni successivi alla conclusione

del progetto. Una sintesi del progetto in lingua inglese, compresi il nome e i recapiti del beneficiario incaricato del coordinamento, sarà pubblicata sul sito *web* di LIFE e resa disponibile al pubblico.

- c) I beneficiari sono tenuti a esporre e a mantenere *pannelli informativi* che riportino una descrizione del progetto nei luoghi in cui quest'ultimo viene realizzato; i pannelli dovranno essere collocati in posizione strategica ed essere accessibili e visibili al pubblico.

II.8.2 Dichiarazioni di non responsabilità dell'Agenzia/Commissione

Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa al progetto, realizzata dai beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, deve indicare:

- (a) che riflette solo il punto di vista dell'autore; e
- (b) che l'Agenzia/Commissione non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.

ARTICOLO II.9 – DIRITTI PRE-ESISTENTI E PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

II.9.1 Proprietà e utilizzo dei risultati da parte dei beneficiari

I beneficiari mantengono la proprietà dei risultati del progetto, compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e degli altri documenti ad esso relativi, salvo quanto previsto dalla Convenzione.

Al fine di promuovere l'uso di tecniche o di modelli rispettosi dell'ambiente, i beneficiari provvedono affinché tutti i documenti, brevetti e competenze direttamente risultanti dall'attuazione del progetto siano messi a disposizione nell'Unione, non appena si rendano disponibili, a condizioni commerciali eque e non discriminatorie.

II.9.2 Diritti preesistenti

Se l'Agenzia/Commissione invia ai beneficiari una richiesta scritta specificando i risultati che intende utilizzare, i beneficiari devono:

- (a) redigere un elenco che specifica tutti i *diritti preesistenti* inclusi in tali risultati; e
- (b) presentare tale elenco all'Agenzia/Commissione al più tardi con la richiesta di pagamento del saldo.

I beneficiari devono garantire che essi o le loro entità affiliate abbiano tutti i diritti di utilizzare qualsiasi *diritto preesistente* durante l'attuazione della Convenzione.

II.9.3 Diritti di utilizzo da parte dell'Unione dei risultati e dei diritti preesistenti

I beneficiari concedono all'Unione e all'Agenzia/Commissione i seguenti diritti all'utilizzo dei risultati del progetto:

- (a) per finalità proprie e in particolare per renderli disponibili a persone che lavorano per l'Agencia/Commissione, altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione e alle istituzioni degli Stati Membri, così come per copiarli e riprodurli integralmente o parzialmente e in numero illimitato di esemplari;
- (b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione dei risultati - diretta o indiretta, temporanea o permanente - con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale o altro) e in qualsiasi forma, in tutto o in parte;
- (c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi prestazione di visualizzazione o comunicazione al pubblico, tramite mezzi *wire* o *wireless*, anche per rendere i risultati disponibili al pubblico in modo che i membri del pubblico possano accedervi da un luogo e in un momento da loro scelti individualmente; questo diritto include anche la comunicazione e la trasmissione via cavo o via satellite;
- (d) distribuzione: il diritto di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione dei risultati o di copie dei risultati al pubblico;
- (e) adeguamento: il diritto di modificare i risultati;
- (f) traduzione;
- (g) il diritto di memorizzare e di archiviare i risultati in linea con le regole di gestione dei documenti applicabili all'Agencia/Commissione, compresa la digitalizzazione o la conversione del formato per la conservazione o per nuove finalità di utilizzo;
- (h) se i risultati sono documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti conformemente alla Decisione della Commissione 2011/833/UE del 12 Dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione, se tale decisione è applicabile e se i documenti rientrano nel suo campo di applicazione e non sono esclusi da alcuna delle sue disposizioni. Ai fini di questa disposizione, i termini "riutilizzo" e "documento" hanno il significato loro attribuito dalla Decisione 2011/833/UE.
- (i) inserimento in banche dati o indici ampiamente accessibili, ad esempio tramite portali "*open access*" o "*open data*", o simili, se liberamente accessibili o accessibili solo con sottoscrizione dei *LIFE Key Project Indicators* raccolti dai beneficiari in relazione al progetto. I suddetti diritti d'uso possono essere ulteriormente specificati nelle Condizioni Speciali.

Ulteriori condizioni di utilizzo per l'Unione possono essere previste nelle Condizioni Speciali.

I beneficiari devono garantire che l'Unione abbia il diritto di utilizzare tutti i *diritti preesistenti* inclusi nei risultati del progetto. I *diritti preesistenti* devono essere utilizzati per gli stessi scopi e alle stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati del progetto, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Speciali.

È necessario inserire informazioni sul proprietario del *copyright* nei casi in cui il risultato viene divulgato dall'Unione. Le informazioni sul *copyright* indicano: "© - anno - nome del titolare del *copyright*. Tutti i diritti sono riservati. Concesso in licenza all'UE con condizioni".

Se i beneficiari concedono diritti d'uso all'Agenzia/Commissione, ciò non pregiudica i suoi obblighi di riservatezza ai sensi dell'Articolo II.6 o degli obblighi dei beneficiari di cui all'Articolo II.2.1.

ARTICOLO II.10 – AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

II.10.1 Se l'attuazione del *progetto* comporta l'acquisizione di beni, lavori o servizi, i beneficiari devono aggiudicare il contratto all'offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo, o, se del caso, all'offerta con il prezzo più basso. In tal modo essi evitano qualsiasi *conflitto di interessi*. Le procedure di gara sono conformi ai principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti. I beneficiari devono conservare una prova scritta della procedura utilizzata al fine di garantire che le presenti condizioni siano soddisfatte nella procedura di gara in conformità con la loro usuale politica di appalti e/o pratica.

I beneficiari devono assicurare che l'Agenzia/Commissione, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i propri diritti a norma dell'Articolo II.27 anche nei confronti degli appaltatori dei beneficiari.

Nel caso in cui il valore di un contratto superi Euro 135.000, tutti i beneficiari utilizzeranno una procedura di gara aperta, inclusa la pubblicazione del bando di gara attraverso gli opportuni canali di comunicazione. Per stabilire la soglia pertinente, il beneficiario considera il valore di tutti gli elementi collegati.

Al di sotto della soglia di Euro 135.000 o della soglia stabilita dalle norme nazionali di appalto pubbliche applicabili, il beneficiario aggiudica l'appalto all'offerta che offre il miglior rapporto qualità/prezzo o, se del caso, all'offerta più bassa, evitando ogni conflitto di interessi e mantenendo prova scritta di come sia stato soddisfatto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità con l'usuale politica per gli appalti e/o pratica del beneficiario.

II.10.2 I beneficiari che sono "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi della Direttiva 2014/24/UE⁵ o "enti aggiudicatori" ai sensi della Direttiva 2014/25/UE⁶ devono rispettare le norme nazionali in materia di appalti pubblici.

I beneficiari devono assicurare che le condizioni loro applicabili ai sensi degli Articoli II.4, II.5, II.6 e II.9 siano applicabili anche agli appaltatori.

⁵ Direttiva 2014/24 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 /CE.

⁶ Direttiva 2014/25 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti degli enti che operano nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

II.10.3 I beneficiari rimangono i soli responsabili dell'esecuzione del *progetto* e del rispetto della Convenzione.

II.10.4 Se i beneficiari violano gli obblighi derivanti dall'Articolo II.10.1, i costi relativi all'appalto in questione sono considerati non ammissibili in conformità all'Articolo II.19.2 (c), (d) ed (e).

Se i beneficiari violano gli obblighi derivanti dall'Articolo II.10.2, la sovvenzione può essere ridotta così come da Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.11 – SUBAPPALTO DI PRESTAZIONI FACENTI PARTE DEL PROGETTO

II.11.1 I beneficiari possono subappaltare compiti facenti parte del *progetto*. In tal caso, devono garantire che, oltre alle condizioni specificate all'Articolo II.10, siano rispettate anche le seguenti condizioni:

- (a) il subappalto non copre i compiti fondamentali del *progetto*;
- (b) il ricorso al subappalto è giustificato in relazione alla natura del *progetto* e a ciò che è necessario per la sua attuazione;
- (c) i costi stimati per il subappalto sono chiaramente identificabili nel bilancio preventivo di cui all'Allegato III;

qualsiasi ricorso al subappalto, se non previsto negli Allegati II e III, è comunicato dal beneficiario incaricato del coordinamento e approvato dall'Agenzia/Commissione. L'Agenzia/Commissione può concedere l'approvazione dopo il ricorso al subappalto se il subappalto:

- è specificatamente giustificato nella relazione tecnica intermedia o finale di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4; e
- non comporta modifiche alla Convenzione che mettano in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o siano contrarie alla parità di trattamento dei richiedenti;

(d) i beneficiari assicurano che

- i. le condizioni loro applicabili ai sensi dell'Articolo II.8 si applichino anche ai subappaltatori;
- ii. tutte le fatture rilasciate dai subappaltatori siano sufficientemente dettagliate per consentire l'identificazione di singoli elementi coperti dal servizio fornito (cioè una chiara descrizione e il costo di ciascun elemento).

II.11.2 Se i beneficiari violano i loro obblighi ai sensi dell'Articolo II.11.1 (a), (b), (c) o (d), i costi relativi all'appalto in questione sono considerati non ammissibili conformemente all'Articolo II.19.2 (f).

Se i beneficiari violano l'obbligo di cui all'Articolo II.11.1 (e), la sovvenzione può essere ridotta in conformità all'Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.12 – SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

Non applicabile

ARTICOLO II.13 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

II.13.1 Qualsiasi modifica della Convenzione è fatta per iscritto.

II.13.2 Una modifica non può avere lo scopo o l'effetto di cambiare la Convenzione in maniera tale da mettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o contravvenire al principio di parità di trattamento dei richiedenti.

Solo le modifiche considerate sostanziali richiedono una modifica formale della Convenzione e saranno accettate in casi debitamente giustificati.

II.13.3 Qualsiasi richiesta di modifica deve:

- (a) essere debitamente giustificata;
- (b) essere corredata da adeguati documenti giustificativi; e
- (c) essere inviata alla controparte in tempo utile prima della data in cui avrà effetto e, in ogni caso, un mese prima della scadenza del *periodo di attuazione*.

La lettera (c) non si applica in casi debitamente giustificati dalla parte richiedente la modifica se l'altra parte è d'accordo.

II.13.4 Una richiesta di modifica da parte dei beneficiari deve essere presentata dal beneficiario incaricato del coordinamento. Se viene richiesto il cambio del beneficiario incaricato del coordinamento senza il suo accordo, la richiesta deve essere presentata da tutti gli altri beneficiari e deve essere accompagnata dal parere del beneficiario incaricato del coordinamento o dalla prova che tale parere sia stato richiesto per iscritto.

II.13.5 Le modifiche entrano in vigore alla data in cui firma l'ultima delle parti o alla data di approvazione della richiesta di modifica.

Le modifiche entrano in vigore alla data concordata dalle parti o, in mancanza di tale data concordata, alla data in cui la modifica entra in vigore.

ARTICOLO II.14 – CESSIONE A TERZI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

II.14.1 I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna delle loro richieste di pagamento nei confronti dell'Agenzia/Commissione, salvo approvazione dell'Agenzia/Commissione in base a una richiesta motivata e scritta del beneficiario incaricato del coordinamento effettuata per conto dei beneficiari.

Se l'Agenzia/Commissione non accetta la cessione o in caso di inosservanza dei relativi termini, la cessione non produce alcun effetto nei confronti della stessa Agenzia/Commissione.

II.14.2 In nessun caso una cessione a terzi delle richieste di pagamento può liberare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'Agenzia/Commissione.

ARTICOLO II.15 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE

II.15.1 Una parte che affronta cause di *forza maggiore* è tenuta a darne *formale comunicazione* all'altra in maniera immediata, indicandone la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

II.15.2 Le parti prendono i provvedimenti necessari per limitare i danni dovuti a cause di *forza maggiore*. Esse fanno del loro meglio per riprendere l'attuazione del *progetto* nel più breve tempo possibile.

II.15.3 Una parte che affronta cause di *forza maggiore* non può essere ritenuta inadempiente ai propri obblighi derivanti dalla Convenzione se le è stato impedito da cause di *forza maggiore*.

ARTICOLO II.16 – SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

II.16.1 Sospensione dell'attuazione da parte dei beneficiari

Il beneficiario incaricato del coordinamento può sospendere l'attuazione del *progetto* o parte di esso per conto dei beneficiari se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile tale attuazione, in particolare, in caso di *forza maggiore*.

Il beneficiario incaricato del coordinamento è tenuto a informare tempestivamente l'Agenzia/Commissione, fornendo:

- (a) i motivi della sospensione, compresi i dettagli sulla data o sul periodo in cui si sono verificate le circostanze eccezionali; e
- (b) la data prevista di ripresa.

Una volta che le circostanze permettono ai beneficiari di riprendere l'attuazione del *progetto*, il beneficiario incaricato del coordinamento deve immediatamente informare l'Agenzia/Commissione e presentare una richiesta di modifica della Convenzione di cui all'Articolo II.16.3. Tale obbligo non si applica qualora la Convenzione o la partecipazione di un beneficiario siano terminati conformemente agli Articoli II.17.1, II.17.2 o alla lettera (c) o (d) dell'Articolo II.17.3.1.

II.16.2 Sospensione dell'attuazione da parte dell'Agenzia/Commissione

II.16.2.1 Motivi della sospensione

L'Agenzia/Commissione può sospendere l'attuazione del *progetto* o di qualsiasi sua parte:

- (a) se l’Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi* nel corso della procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione;
- (b) se l’Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o *gravi violazioni degli obblighi* in altre sovvenzioni finanziate dall’Unione o dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica (“Eurotom”) assegnate al beneficiario in condizioni simili e gli errori, *irregolarità, frodi* o *violazioni* hanno un’incidenza rilevante sulla sovvenzione; o
- (c) se l’Agenzia/Commissione sospetta *irregolarità, frodi* o *violazioni degli obblighi* commessi da un beneficiario nella procedura di attribuzione o di attuazione della Convenzione e deve verificare se esse siano effettivamente avvenute.

II.16.2.2 Procedura di sospensione

Fase 1 - Prima di sospendere l’attuazione del *progetto*, l’Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) informandolo rispetto a:
 - (i) la sua intenzione di sospendere l’attuazione;
 - (ii) i motivi della sospensione;
 - (iii) le condizioni necessarie per riprendere l’attuazione nei casi di cui all’Articolo II.16.2.1, lettere (a) e (b); e
- (b) invitandolo a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica formale.

Fase 2 - Se l’Agenzia/Commissione non riceve osservazioni o decide di proseguire la procedura di risoluzione, nonostante le osservazioni ricevute, deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento informandolo relativamente a:

- (a) la sospensione dell’attuazione;
- (b) i motivi della sospensione; e
- (c) le condizioni definitive per riprendere l’attuazione nei casi di cui all’Articolo II.16.2.1, lettere (a) e (b); o
- (d) la data indicativa di completamento della verifica necessaria nel caso di cui all’Articolo II.16.2.1, lettera (c).

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve immediatamente informare gli altri beneficiari della sospensione. La sospensione ha effetto a partire dal quinto giorno di calendario successivo al ricevimento della *notifica formale* da parte del beneficiario incaricato del coordinamento o da una data successiva specificata nella *notifica formale*.

In caso contrario, l’Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo che la procedura di sospensione non è più in atto.

II.16.2.3 Ripresa dell'attuazione

Al fine di riprendere l'attuazione, i beneficiari devono rispondere quanto prima alle condizioni notificate e devono informare l'Agenzia/Commissione dei progressi compiuti.

Se sono soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione o vengono eseguite le necessarie verifiche, l'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) informandolo che sono soddisfatte le condizioni di revoca della sospensione; e
- (b) chiedendo di presentare una richiesta di modifica della Convenzione conformemente all'Articolo II.16.3. Tale obbligo non si applica qualora la Convenzione o la partecipazione di un beneficiario siano risolti in conformità agli Articoli II.17.1, II.17.2 o all'Articolo II.17.3.1, lettere (c), (g) o (h).

II.16.3 Effetti della sospensione

Se l'attuazione del *progetto* può essere ripresa e la Convenzione non è stata risolta, è necessario apportare una modifica alla Convenzione in conformità all'Articolo II.13 al fine di:

- (a) fissare la data di ripresa del *progetto*;
- (b) prolungare la durata del *progetto*; e
- (c) apportare altre modifiche necessarie per adattare il *progetto* alla nuova situazione.

La sospensione è revocata a decorrere dalla data di ripresa indicata nella modifica. Tale data può essere anteriore alla data in cui la modifica entrerà in vigore.

I costi sostenuti durante il periodo di sospensione relativi all'attuazione del *progetto* sospeso o della parte sospesa non possono essere rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

La sospensione dell'attuazione del *progetto* non pregiudica il diritto dell'Agenzia/Commissione di risolvere la Convenzione o di porre fine alla partecipazione di un beneficiario a norma dell'Articolo II.17.3, di ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi indebitamente versati conformemente agli Articoli II.25.4 e II.26.

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione a opera dell'altra parte.

ARTICOLO II.17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

II.17.1 Risoluzione della Convenzione da parte del beneficiario incaricato del coordinamento

I beneficiari possono porre fine alla Convenzione.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve inviare all'Agenzia/Commissione una *notifica formale* di risoluzione, indicando:

- (a) i motivi della risoluzione; e
- (b) la data in cui la risoluzione diventa effettiva. Tale data deve essere fissata dopo la *notifica formale*.

Se il beneficiario incaricato del coordinamento non indica le ragioni della risoluzione o se l'Agenzia/Commissione ritiene che le ragioni non giustifichino la risoluzione, la Convenzione sarà considerata terminata in modo improprio.

La risoluzione avrà effetto il giorno specificato nella *notifica formale*.

II.17.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte del beneficiario incaricato del coordinamento

Il beneficiario incaricato del coordinamento può procedere alla risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari su richiesta del beneficiario associato in questione o per conto di tutti gli altri beneficiari.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve inviare una *notifica formale* di risoluzione all'Agenzia/Commissione e informare il beneficiario interessato dalla risoluzione.

Se la partecipazione del beneficiario incaricato del coordinamento viene interrotta senza il suo accordo, la *notifica formale* deve essere presentata da un altro beneficiario associato (che agisce per conto degli altri beneficiari associati).

La *notifica formale* deve includere:

- (a) i motivi della risoluzione;
- (b) il parere del beneficiario interessato dalla risoluzione (o prova che tale parere sia stato richiesto per iscritto);
- (c) la data in cui la risoluzione diventa effettiva. Questa data deve essere fissata dopo la *notifica formale*; e
- (d) una richiesta di modifica di cui all'Articolo II.17.4.2(a).

Se il beneficiario incaricato del coordinamento o il beneficiario non indica i motivi della risoluzione o se l'Agenzia/Commissione ritiene che le ragioni non giustifichino la risoluzione, la partecipazione sarà considerata terminata in modo improprio.

La risoluzione avrà effetto il giorno specificato nella *notifica formale*.

II.17.3 Risoluzione della Convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dell'Agenzia/Commissione

II.17.3.1 Motivi della risoluzione

L'Agenzia/Commissione può decidere di porre fine alla Convenzione o alla partecipazione di uno o più beneficiari partecipanti al progetto, se:

- (a) una modifica della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà del beneficiario è suscettibile di compromettere l'attuazione della Convenzione in modo sostanziale o rimette in questione la decisione di concedere la sovvenzione, o una modifica riguardante le situazioni di esclusione elencate all'Articolo 136 del Regolamento (UE) 2018/1046 rimette in questione la decisione di concedere la sovvenzione;

- (b) dopo la risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla Convenzione rimettono in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violano il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (c) i beneficiari, qualsivoglia *persona a essi collegata* o una persona fisica che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, hanno commesso una grave *violazione degli obblighi*, compresa l'attuazione impropria del progetto come descritto nell'Allegato II;
- (d) l'attuazione del *progetto* è impedita o sospesa per cause di *forza maggiore* o circostanze eccezionali e:
 - (i) la ripresa è impossibile; o
 - (ii) le modifiche necessarie alla Convenzione mettono in discussione la decisione di attribuzione della Convenzione o sono contrarie alla parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) un beneficiario o una persona fisica o giuridica, che assuma responsabilità illimitata per i debiti di tale beneficiario:
 - (i) ha dichiarato fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - (ii) non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- (f) un beneficiario o qualsivoglia *persona a esso collegata* o una persona fisica, che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, ha commesso:
 - (i) *gravi illeciti professionali* accertati con qualsiasi mezzo di prova;
 - (ii) frode;
 - (iii) corruzione;
 - (iv) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale;
 - (v) riciclaggio;
 - (vi) reati connessi al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo);
 - (vii) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani;
- (g) l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario o qualsiasi *persona a esso collegata* o una persona fisica, che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, ha commesso *irregolarità o violazioni degli obblighi* nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;

- (h) l'Agazia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o *gravi violazioni degli obblighi* in altre sovvenzioni dell'Unione o dell'Euratom attribuite allo stesso beneficiario a condizioni analoghe, e tali *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla sovvenzione;
- (i) un beneficiario o qualsiasi *persona a esso collegata* o una persona fisica, che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, ha creato un'entità nell'ambito di una giurisdizione diversa con l'intenzione di eludere gli obblighi sociali, fiscali o qualsiasi altro obbligo di legge nella giurisdizione della sua sede legale, amministrazione centrale o sede principale di attività;
- (j) un beneficiario o qualsiasi persona a esso collegata o una persona fisica, che sia essenziale per l'attribuzione o per l'attuazione della Convenzione, è stato creato con l'intenzione di cui alla lettera (i) o
- (k) l'Agazia/Commissione ha inviato a un beneficiario, tramite il beneficiario incaricato del coordinamento, una *notifica formale* in cui si chiede di porre fine alla partecipazione della sua entità affiliata in quanto tale entità si trova in una delle situazioni di cui alle lettere da (e) a (j) e quel beneficiario non ha richiesto una modifica per concludere la partecipazione dell'entità e per ridistribuire i compiti a essa assegnati.

II.17.3.2 Procedura di risoluzione

Fase 1 - Prima di risolvere la Convenzione o la partecipazione di uno o più beneficiari, l'Agazia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) informandolo circa:
 - (i) la sua intenzione di risolvere (la Convenzione);
 - (ii) i motivi della risoluzione; e
- (b) richiedendo entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della *notifica formale*:
 - (i) di presentare le proprie osservazioni per conto di tutti i beneficiari; e
 - (ii) di informare l'Agazia/Commissione delle misure necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nel caso di cui all'Articolo II.17.3.1, lettera (c).

Fase 2 - Se l'Agazia/Commissione non riceve osservazioni o decide di proseguire la procedura di risoluzione, nonostante le osservazioni ricevute, invia una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento informandolo della risoluzione e della data in cui entra in vigore. Il beneficiario incaricato del coordinamento deve immediatamente informare gli altri beneficiari della risoluzione.

In caso contrario, l'Agazia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo che la procedura di risoluzione non è proseguita.

La risoluzione diventa effettiva:

- (a) per le risoluzioni di cui all'Articolo II.17.3.1, lettere (a), (b), (c) ed (e): il giorno specificato nella *notifica formale* di risoluzione di cui al secondo comma (vale a dire nella Fase 2 di cui sopra);
- (b) per le risoluzioni di cui all'Articolo II.17.3.1, lettere (d), (f), (g), (h) e (i): il giorno successivo alla *notifica formale* della risoluzione ricevuta dal beneficiario incaricato del coordinamento di cui al secondo comma (vale a dire nella Fase 2 di cui sopra).

II 17.4 Effetti della risoluzione

II.17.4.1 Effetti della risoluzione della Convenzione

Entro 60 giorni di calendario dal giorno in cui la risoluzione ha effetto, il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare una richiesta di pagamento del saldo ai sensi dell'Articolo I.4.4.

Se l'Agenzia/Commissione non riceve la richiesta di pagamento del saldo entro la scadenza di cui sopra, solo i costi che sono inclusi in una relazione tecnica approvata e, se del caso, in un rendiconto finanziario approvato, sono rimborsati o coperti dalla Convenzione.

Se la Convenzione viene risolta dall'Agenzia/Commissione perché il beneficiario incaricato del coordinamento ha violato l'obbligo di presentare la richiesta di pagamento, il beneficiario incaricato del coordinamento non può presentare alcuna richiesta di pagamento dopo la risoluzione. In tal caso si applica il secondo comma.

L'Agenzia/Commissione calcola l'importo finale della sovvenzione di cui all'Articolo II.25 e il saldo di cui all'Articolo I.5.4 sulla base delle relazioni presentate. Soltanto le attività effettuate prima della data in cui la risoluzione diviene effettiva o della data di conclusione del *periodo di attuazione* come specificato nell'Articolo 1.2.2, se anteriore, devono essere prese in considerazione. Laddove la sovvenzione assuma la forma di rimborso dei costi effettivamente sostenuti come previsto dall'Articolo 1.3.2(a)(i), soltanto i costi sostenuti prima che la risoluzione abbia effetto sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione. Non sono presi in considerazione, non sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione i costi relativi a contratti, la cui esecuzione è prevista dopo la data di risoluzione.

L'Agenzia/Commissione può ridurre la sovvenzione conformemente all'Articolo II.25.4 in caso di:

- (a) risoluzione impropria della Convenzione da parte del beneficiario incaricato del coordinamento ai sensi dell'Articolo II.17.1; o
- (b) risoluzione della Convenzione da parte dell'Agenzia/Commissione per uno dei motivi di cui all'Articolo II.17.3.1, lettere (c), (f), (g), (h) e (i).

Una parte non può chiedere risarcimenti per la risoluzione a opera dell'altra parte.

Dopo la risoluzione, continuano ad essere applicati gli obblighi dei beneficiari, in particolare quelli di cui agli Articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni disposizione aggiuntiva sull'uso dei risultati, come specificato nelle Condizioni Speciali.

II.17.4.2 Effetti del termine di partecipazione di uno o più beneficiari:

(a) Il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare una richiesta di modifica che includa:

- (i) una proposta di riassegnazione dei compiti del beneficiario o dei beneficiari interessati dalla risoluzione; e
- (ii) se necessario, l'aggiunta di uno o più nuovi beneficiari che subentrino al beneficiario o ai beneficiari interessati, nel rispetto di tutti i loro diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione.

Se l'Agenzia/Commissione termina la partecipazione di un beneficiario, il beneficiario incaricato del coordinamento deve presentare la richiesta di modifica entro 60 giorni di calendario dal giorno in cui la risoluzione ha effetto.

Se il beneficiario incaricato del coordinamento risolve la partecipazione di un beneficiario, la domanda di modifica deve essere inclusa nella *notifica formale* di risoluzione di cui all'Articolo II.17.2.

Se la risoluzione entra in vigore dopo la fine del *periodo di attuazione*, nessuna richiesta di modifica deve essere presentata a meno che il beneficiario interessato non sia il beneficiario incaricato del coordinamento. In questo caso, la richiesta di modifica deve proporre un nuovo beneficiario incaricato del coordinamento.

Se la domanda di modifica è respinta dall'Agenzia/Commissione, la Convenzione può essere risolta conformemente all'Articolo II.17.3.1 (b). La richiesta di modifica può essere respinta se mette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o è contraria alla parità di trattamento dei richiedenti.

(b) Il beneficiario interessato dalla risoluzione deve presentare al beneficiario incaricato del coordinamento:

- (i) una relazione tecnica; e
- (ii) un rendiconto finanziario per il periodo compreso tra la fine dell'ultimo *reporting period* e la data in cui la risoluzione ha effetto.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve includere queste informazioni nella richiesta di pagamento per il successivo periodo di relazione.

Soltanto le attività effettuate prima della data in cui la risoluzione diviene effettiva o della data di conclusione del *periodo di attuazione* come specificato nell'Articolo 1.2.2, se anteriore, devono essere prese in considerazione. Laddove la sovvenzione assuma la forma di rimborso dei costi effettivamente sostenuti come previsto dall'Articolo 1.3.2 (a)(i), soltanto i costi sostenuti prima che la risoluzione abbia effetto sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione. Non sono presi in considerazione, non sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione i costi relativi a contratti, la cui esecuzione è prevista dopo la data di risoluzione.

L'Agenzia/Commissione può ridurre la sovvenzione conformemente all'Articolo II.25.4 in caso di:

- (a) risoluzione impropria della partecipazione di un beneficiario da parte del beneficiario incaricato del coordinamento ai sensi dell'Articolo II.17.2 o
- (b) risoluzione della partecipazione di un beneficiario da parte dell'Agenzia/Commissione per uno dei motivi di cui all'Articolo II.17.3.1 lettere (c) (f), (g), (h) o (i).

Nessuna delle parti può chiedere risarcimenti in virtù del fatto che l'altra parte abbia interrotto la partecipazione di un beneficiario.

Dopo la risoluzione, continuano ad essere applicati gli obblighi del beneficiario interessato, in particolare, quelli di cui agli Articoli I.4, II.6, II.8, II.9, II.14, II.27 e ogni disposizione aggiuntiva sull'uso dei risultati, come specificato nelle Condizioni Speciali.

ARTICOLO II.18 – DIRITTO APPLICABILE, COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DECISIONI ESECUTIVE

II.18.1 La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'Unione applicabile, integrato, se necessario, dalla legge del Belgio.

II.18.2 A norma dell'Articolo 272 del TFUE, il Tribunale o, in appello, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha la competenza esclusiva su qualsiasi controversia tra l'Unione e qualunque beneficiario in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della Convenzione, se tale controversia non può essere risolta amichevolmente.

II.18.3 A norma dell'Articolo 299 del TFUE, ai fini del recupero nel significato dell'Articolo II.26, l'Agenzia/Commissione può adottare una decisione esecutiva per imporre obblighi pecuniari a persone diverse dagli Stati.

Contro tale decisione può essere promosso un *ricorso* dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea ai sensi dell'Articolo 263 TFUE.

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.19 – COSTI AMMISSIBILI

II.19.1 Condizioni di ammissibilità dei costi

I *costi ammissibili* del *progetto* sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e che soddisfano i seguenti criteri:

- (a) sono sostenuti entro il *periodo di attuazione*, ad eccezione dei costi relativi alla richiesta di pagamento del saldo e dei corrispondenti documenti giustificativi di cui all'Articolo I.4.4.

Un costo si considera sostenuto nel *periodo di attuazione* se l'obbligo legale di pagamento è stato contratto dopo la data di inizio e prima della data di fine del progetto o dopo la firma della Convenzione di sovvenzione da parte dell'Agenzia/Commissione nel caso in cui tale firma abbia luogo prima della data di inizio del progetto;

- (b) sono indicati nel *budget* stimato (bilancio di previsione) del *progetto*. Il bilancio stimato è indicato nell'Allegato III;
- (c) sono sostenuti in relazione al *progetto* come descritto nell'Allegato II e sono necessari per la sua attuazione;
- (d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono registrati nei libri contabili del beneficiario e determinati secondo i principi contabili applicabili del paese in cui il beneficiario è stabilito e secondo le pratiche abituali di contabilità dei costi del beneficiario;
- (e) soddisfano i requisiti della legislazione fiscale e sociale applicabile; e
- (f) sono ragionevoli, giustificati e rispettano il principio della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'economicità e l'efficienza.

II.19.2 Costi diretti ammissibili

Per essere ammissibili, i *costi diretti* del *progetto* devono essere conformi alle condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1.

In particolare, le seguenti categorie di costi sono *costi diretti* ammissibili, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo II.19.1, nonché le seguenti condizioni:

- (a) i costi del personale impegnato in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario o di un atto di nomina equivalente e assegnato al *progetto*, a condizione che tali costi siano in linea con la normale prassi retributiva del beneficiario.

Tali costi comprendono la retribuzione effettiva maggiorata dei contributi previdenziali e degli altri costi legali inclusi nella retribuzione. Possono comprendere anche remunerazioni aggiuntive, compresi i pagamenti sulla base di contratti supplementari, indipendentemente dalla natura di tali contratti, a condizione che tali remunerazioni siano pagate in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata;

I costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o che sono distaccate presso il beneficiario da terzi dietro pagamento possono essere imputati a questa voce di spesa, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) la persona lavora in condizioni simili a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda il modo in cui è organizzato il lavoro, i compiti che vengono eseguiti e i locali in cui sono svolti);
- (ii) il risultato del lavoro appartiene al beneficiario (se non, in casi eccezionali, diversamente concordato); e
- (iii) i costi non si differenziano significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario.

La somma dei contributi dei beneficiari pubblici al bilancio del progetto deve superare di almeno il 2% la somma dei costi salariali dei lavoratori dipendenti degli enti pubblici assegnati al progetto di cui all'Allegato II che non sono considerati "aggiuntivi".

Il personale "aggiuntivo" comprende tutti i lavoratori - fissi o temporanei - degli enti pubblici i cui contratti o rinnovi contrattuali:

- decorrono a partire dalla data di inizio del progetto o dalla data della firma della convenzione di sovvenzione da parte dell'Agenzia/Commissione qualora tale data sia anteriore alla data di avvio del progetto, e
- distaccano/assegnano in maniera specifica il personale al progetto.

- (b) spese di viaggio e relative indennità di soggiorno, a condizione che tali costi corrispondano alle pratiche abituali del beneficiario;
- (c) **Costi di ammortamento e prototipi**

I costi di ammortamento di beni durevoli o di altri *asset* (beni strumentali o infrastrutture nuovi o di seconda mano) registrati nei prospetti contabili del beneficiario (vale a dire che figurano nell'inventario o in qualsiasi altro tipo di registro di beni durevoli/altri *asset* o sono considerati come spese in conto capitale secondo le norme fiscali e contabili applicabili), a condizione che l'*asset*:

- (i) sia ammortizzato in conformità dei principi contabili internazionali e delle consuete prassi contabili del beneficiario; e
- (ii) sia stato acquistato conformemente all'Articolo II.10.1 se l'acquisto è avvenuto entro il *periodo di attuazione* del progetto;

Sono ammissibili anche i costi di noleggio o *leasing* di beni strumentali o altri *asset* a condizione che tali costi non superino i costi di ammortamento di analoghi beni strumentali o *asset* e siano al netto di ogni commissione finanziaria.

Soltanto la percentuale di ammortamento dei costi di noleggio o *leasing* di un bene strumentale che corrisponde al *periodo di attuazione* del progetto e il tasso di utilizzo

effettivo ai fini del progetto possono essere presi in considerazione nella determinazione dei costi ammissibili. In via eccezionale, il costo totale dell'acquisto del bene strumentale può essere ammissibile ai sensi delle Condizioni Speciali, se ciò è giustificato dalla natura del *progetto* e dal contesto dell'utilizzo del bene strumentale o dell' *asset*.

La base di calcolo dei costi di ammortamento ammissibili non può superare i seguenti massimali:

- costi dei beni strumentali: 50% del costo totale di acquisto,
- costi delle infrastrutture: 25% del costo totale di acquisto.

I costi sostenuti per l'acquisto di beni durevoli, inclusi i pannelli informativi, possono essere ammissibili solo se presentano il logo LIFE (e, se pertinente, il logo Natura 2000).

Nei **progetti di Assistenza Tecnica LIFE** i costi di ammortamento e le spese di noleggio o *leasing* delle infrastrutture non sono ammissibili.

Un **prototipo** è un bene strumentale o un'infrastruttura appositamente creato per l'attuazione del progetto e che non è mai stato commercializzato e/o non è disponibile come prodotto di serie. Il prototipo deve svolgere un ruolo cruciale nelle attività dimostrative del progetto.

- (d) costi dei materiali di consumo e delle forniture, a eccezione dei materiali di consumo e forniture generici per ufficio, a condizione che:
 - (i) siano acquistati conformemente all'Articolo II.10.1; e
 - (ii) siano assegnati direttamente al *progetto*;
- (e) costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della Convenzione (diffusione di informazioni, valutazione specifica del progetto, *audit*, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, a condizione che i servizi corrispondenti siano acquistati in conformità all'Articolo II.10.1;
- (f) costi derivanti dai contratti di subappalto ai sensi dell'Articolo II.11, a patto che siano soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo II.11.1 (a), (b), (c) e (d);
- (g) costi di sostegno finanziario a terzi: Non Applicabile;
- (h) dazi, tasse e spese sostenute dal beneficiario, in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che siano compresi nei *costi diretti* ammissibili e salvo diversa disposizione della Convenzione.

L'IVA non deducibile è ammissibile come spesa, salvo per quelle attività che corrispondono al concetto di potere sovrano esercitato dagli Stati membri;

- (i) costi sostenuti per ***l'acquisto di terreni o per la locazione a lungo termine di terreni o per indennità compensative per diritti fondiari*** riguardanti un appezzamento di terreno che è direttamente connesso all'attuazione del progetto ed esplicitamente previsto, sono considerati interamente ammissibili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (aa) al di là del progetto l'acquisto contribuisce a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, punti strategici, o altri elementi di infrastruttura verde;
- (bb) i terreni o i diritti fondiari acquisiti sono di proprietà di un ente o di una persona fisica che non è un beneficiario del progetto o non fa parte del personale dello stesso e in relazione al quale può essere escluso un conflitto di interessi;
- (cc) l'acquisto di terreni costituisce l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione e l'acquisto è effettuato a prezzi di mercato;
- (dd) i terreni acquistati sono destinati nel lungo termine a usi compatibili con gli obiettivi di cui agli Articoli 11, 14 o 15 del Regolamento LIFE; e
- (ee) lo Stato membro interessato garantisce, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura;
- (ff) il venditore di terreni/diritti non è un ente pubblico, a eccezione dei contratti di locazione a breve termine da parte delle autorità locali;
- (gg) per quanto riguarda l'acquisto di terreni previsto dal progetto, il beneficiario incaricato del coordinamento si assicura che nella trascrizione nei registri catastali sia presente una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Se in uno Stato membro non esiste il registro catastale o questo non offre una garanzia sufficiente, il beneficiario incaricato del coordinamento fa inserire nel contratto di compravendita una clausola che stabilisca la definitiva destinazione del terreno alla protezione della natura. Nei paesi in cui l'inserimento di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, l'Agenzia/Commissione può accettare una garanzia equivalente in tale contesto, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni di cui all'Articolo 20(3), del Regolamento n. 1293/2013;
- (hh) inoltre, per i terreni acquistati da organizzazioni private, la trascrizione nei registri catastali (o il contratto di compravendita, se accettato in sostituzione della trascrizione stessa come da paragrafo precedente) contiene una clausola che garantisca, in caso di scioglimento dell'organizzazione o di sua incapacità di gestire il terreno a fini di protezione della natura, la cessione del titolo di proprietà a un ente giuridico avente come finalità principale la protezione della natura. Nei paesi in cui l'inserimento di una simile clausola nel contratto di compravendita o nei registri catastali sia illegale, l'Agenzia/Commissione può accettare una garanzia equivalente in tale contesto, purché offra lo stesso grado di protezione giuridica a lungo termine e sia conforme alle disposizioni di cui all'Articolo 20(3), del Regolamento n. 1293/2013;

- (ii) per l'acquisto di diritti, la trascrizione nel registro catastale deve essere debitamente modificata;
- (jj) in caso di terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio con un altro lotto su cui saranno intraprese le azioni progettuali, lo scambio ha luogo prima della conclusione del progetto e le disposizioni di cui al presente articolo devono applicarsi ai terreni ottenuti a seguito dello scambio. Per i terreni acquistati per essere successivamente oggetto di scambio, la clausola di destinazione permanente alla conservazione della natura non è necessaria nella fase di presentazione della relazione intermedia.

La durata della *locazione di terreni* è limitata o alla durata del progetto (locazione a breve termine), nel qual caso è considerata subappalto, o alla durata di almeno 20 anni (locazione a lungo termine) ed è compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie. In caso di locazione a lungo termine, il contratto di locazione prevede espressamente tutte le disposizioni e gli impegni che consentiranno di conseguire gli obiettivi in termini di tutela degli habitat e delle specie.

La banca dati relativa all'acquisto di terreni (*Land Purchase Database - LPD*) contiene i dati elettronici dei terreni finanziati da LIFE. Nella fase di presentazione della relazione finale, il beneficiario incaricato del coordinamento è responsabile dell'inserimento e della convalida nell'LPD dei dati di acquisto dei terreni (sia descrittivi sia territoriali). Il formato dei dati deve essere adeguato agli standard GIS utilizzati nell'LPD. L'accesso all'LPD è concesso al beneficiario incaricato del coordinamento sei mesi prima della data di conclusione del progetto come specificato nell'Articolo I.2.2.

I costi sostenuti per il pagamento di indennità compensative per la perdita di reddito sono ammissibili a condizione che la spesa sia necessaria per raggiungere gli obiettivi dei progetti LIFE Natura e Biodiversità, LIFE Mitigazione dei Cambiamenti Climatici o LIFE Adattamento ai Cambiamenti Climatici, e che il pagamento di indennità compensative:

- corrisponda ai prezzi di mercato;
 - sia formalizzato attraverso un documento legale; e
 - l'indennità compensativa non sia erogata a un ente pubblico, con l'eccezione delle indennità compensative temporanee versate alle autorità locali se esplicitamente autorizzate dall'Agenzia/Commissione in quanto essenziali per raggiungere gli obiettivi di progetto.
- (k) I costi sostenuti per la produzione di materiale di comunicazione, compresi i siti *web*, possono essere ammissibili solo se recano il logo LIFE (e il logo Natura 2000, se applicabile).

II.19.3 Costi indiretti ammissibili

Per essere considerati ammissibili, i *costi indiretti* del progetto (denominati anche “spese generali”) devono rappresentare un’equa ripartizione delle spese generali complessive del beneficiario e devono rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all’Articolo II.19.1.

I costi indiretti ammissibili sono dichiarati sulla base di un importo forfettario, come specificato nell’Allegato III, in conformità all’Articolo I.3.2 (a) (iv) e non devono superare il 7% dei costi diretti ammissibili del beneficiario, esclusi i costi per l’acquisto di terreni/locazione a lungo termine di terreni/indennità compensative per i diritti fondiari.

II.19.4 Costi non ammissibili

In aggiunta a tutti gli altri costi che non soddisfano le condizioni di cui all’Articolo II.19.1, i seguenti costi non possono essere considerati ammissibili:

- (a) rendimento del capitale e dei dividendi versati da un beneficiario;
- (b) debiti e relativi oneri;
- (c) accantonamenti per perdite o debiti;
- (d) interessi passivi;
- (e) crediti dubbi;
- (f) perdite dovute a operazioni di cambio;
- (g) costi di trasferimenti dall’Agenzia/Commissione applicati dalla banca di un beneficiario;
- (h) costi dichiarati dal beneficiario nel quadro di un altro progetto che riceve una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione. Tali sovvenzioni includono sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell’Unione e sovvenzioni concesse da enti diversi dall’Agenzia/Commissione o dalla Commissione ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione. In particolare, i beneficiari che ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom non possono dichiarare costi indiretti per il(i) periodo(i) coperto(i) dalla sovvenzione di funzionamento, a meno che non siano in grado di dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo del progetto.
- (i) contributi in natura da parte di terzi, comprese le prestazioni volontarie;
- (j) spese eccessive o sconsiderate;
- (k) IVA deducibile;
- (l) eventuali costi connessi ai progetti che possono essere considerati come misure di compensazione o di mitigazione per danni⁷ causati alla natura o alla biodiversità da piani o progetti autorizzati;

⁷ A meno che tali danni non siano causati dagli obiettivi del progetto LIFE stesso.

- (m) se non esplicitamente previsto nella descrizione del progetto di cui all'Allegato II, i costi relativi a piani di gestione, a piani d'azione e piani analoghi⁸, elaborati o modificati nell'ambito di un progetto LIFE, se il piano non è adottato e operativo prima della data di conclusione del progetto. In quest'ambito s'intende anche che, prima della data di conclusione del progetto, debbano essere ultimate tutte le fasi procedurali o giuridiche eventualmente previste negli Stati membri interessati;
- (n) costi per grandi infrastrutture o per la ricerca scientifica di base se non esplicitamente previsti nella descrizione del progetto di cui all'Allegato II.

ARTICOLO II.20 – IDENTIFICABILITA' E VERIFICABILITA' DEGLI IMPORTI DICHIARATI

II.20.1 Dichiarazione dei costi e dei contributi

Ogni beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come contributo richiesto:

- (a) per i costi effettivi: i costi effettivamente sostenuti per il *progetto*;
- (b) per i costi unitari o i contributi unitari: Non applicabile;
- (c) per i costi o i contributi forfettari: Non applicabile;
- (d) per i costi o i contributi a tasso forfettario: l'importo ottenuto applicando il tasso forfettario di cui all'Articolo I.3.2(a)(iv) o (d);
- (e) per i costi unitari dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile;
- (f) per i costi forfettari dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile;
- (g) per i costi a tasso forfettario dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile;

II.20.2 Registri e altri documenti a supporto dei costi e dei contributi dichiarati

Ogni beneficiario deve fornire, su richiesta, nel contesto dei controlli o dell'*audit* di cui all'Articolo II.27, quanto segue,:

- (a) per i costi effettivi: adeguati documenti giustificativi per dimostrare i costi dichiarati, come contratti, fatture e registri contabili.

Inoltre, le abituali procedure contabili e di controllo interno del beneficiario devono consentire la riconciliazione diretta degli importi dichiarati con gli importi iscritti nelle proprie dichiarazioni contabili e con gli importi indicati nei documenti giustificativi;

⁸ Gli "*After LIFE plans*" non sono inclusi in questa categoria.

- (b) per i costi o i contributi unitari: Non applicabile;
- (c) per i costi o i contributi forfettari: Non applicabile;
- (d) per i costi o i contributi a tasso forfettario: adeguati documenti giustificativi per dimostrare i costi ammissibili o il contributo richiesto a cui si applica il tasso forfettario. Il beneficiario non è tenuto a identificare i costi effettivi ammissibili coperti o di fornire documenti giustificativi, come le dichiarazioni contabili, per il tasso forfettario applicato;
- (e) per i costi unitari dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile;
- (f) per i costi forfettari dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile;
- (g) per i costi a tasso forfettario dichiarati sulla base delle abituali pratiche di contabilità analitica del beneficiario: Non applicabile.

II.20.3 Condizioni per determinare la conformità delle pratiche di contabilità analitica

Non applicabile

ARTICOLO II.21 – AMMISSIBILITA' DEI COSTI SOSTENUTI DALLE ENTITA' AFFILIATE AI BENEFICIARI

Se le Condizioni Speciali contengono una disposizione sulle entità affiliate ai beneficiari, i costi sostenuti da tali entità sono ammissibili purché:

- (a) soddisfino le stesse condizioni di cui agli Articoli II.19 e II.20 applicate al beneficiario; e
- (b) il beneficiario al quale l'entità è affiliata assicuri che le condizioni applicabili al beneficiario ai sensi degli Articoli II.4, II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 e II.27 siano applicabili anche all'entità.

ARTICOLO II.22 – TRASFERIMENTI DI BILANCIO

I beneficiari sono autorizzati ad adeguare il bilancio di previsione di cui all'Allegato III mediante trasferimenti tra di loro e fino a un limite del 20% dei costi ammissibili complessivi tra le diverse categorie di bilancio, se il progetto è attuato come descritto nell'Allegato II. Tale adeguamento non richiede una modifica della Convenzione di cui all'Articolo II.13.

I beneficiari, tuttavia, non possono aggiungere costi relativi a *subappalti* non previsti nell'Allegato I, a meno che tali *subappalti* aggiuntivi siano approvati dall'Agenzia/Commissione conformemente all'Articolo II.11.1(d).

In deroga al primo comma, se i beneficiari vogliono modificare il valore del contributo a cui ciascuno di essi ha diritto, come indicato alla lettera (c) del terzo comma dell'Articolo II.26.3, il

beneficiario incaricato del coordinamento deve chiedere una modifica come previsto dall'Articolo II.13.

ARTICOLO II.23 – MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI *REPORTING*

L'Agenzia/Commissione può risolvere la Convenzione conformemente all'Articolo II.17.3.1(c) e può ridurre la sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.4, se il beneficiario incaricato del coordinamento:

- (a) non ha presentato una domanda di pagamento intermedio o di pagamento del saldo accompagnata dai documenti di cui agli Articoli I.4.3 o I.4.4 entro 90 giorni di calendario successivi alla fine del corrispondente periodo di riferimento; e
- (b) continua a non presentare tale richiesta entro gli ulteriori 60 giorni di calendario successivi a un avviso scritto inviato dall'Agenzia/Commissione.

ARTICOLO II.24 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO

II.24.1 Sospensione dei pagamenti

II.24.1.1 Motivi della sospensione

L'Agenzia/Commissione può sospendere, in qualsiasi momento in tutto o in parte, i prefinanziamenti e i pagamenti intermedi per uno o più beneficiari o il pagamento del saldo per tutti i beneficiari:

- (a) se l'Agenzia/Commissione è in possesso di prove che un beneficiario ha commesso *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi* nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'attuazione della Convenzione o se un beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dalla Convenzione;
- (b) se l'Agenzia/Commissione dispone di prove che testimoniano che un beneficiario ha commesso *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o gravi *violazioni degli obblighi* in altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica ("Euratom") assegnate al beneficiario in condizioni simili e tali *irregolarità, frodi* o violazioni hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; o
- (c) se l'Agenzia/Commissione sospetta *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi* commessi da un beneficiario nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'attuazione della Convenzione e necessita di verificare se esse si siano effettivamente verificate.

II.24.1.2 Procedura di sospensione

Fase 1 - Prima di sospendere i pagamenti, l'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento:

(a) informandolo rispetto a:

- (i) la sua intenzione di sospendere i pagamenti;
- (ii) i motivi della sospensione;
- (iii) le condizioni che devono essere soddisfatte per riprendere i pagamenti qualora ricorrano i casi descritti all'Articolo II.24.1.1, lettere (a) e (b); e

(b) invitandolo a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della *notifica formale*.

Fase 2 - Se l'Agenzia/Commissione non riceve osservazioni o decide di seguire la procedura, nonostante le osservazioni ricevute, deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento informandolo rispetto a:

- (a) la sospensione dei pagamenti;
- (b) i motivi della sospensione;
- (c) le condizioni definitive in base alle quali i pagamenti possono essere ripresi nei casi previsti dall'Articolo II.24.1.1, lettere (a) e (b);
- (d) la data indicativa di completamento delle verifiche necessarie nel caso di cui alla lettera (c) dell'Articolo II.24.1.1.

Il beneficiario incaricato del coordinamento deve immediatamente informare gli altri beneficiari della sospensione. La sospensione ha effetto il giorno in cui l'Agenzia/Commissione invia una *notifica formale* di sospensione (Fase 2).

In caso contrario, l'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo che la procedura di sospensione non è più in atto.

I.24.1.3 Effetti della sospensione

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario incaricato del coordinamento non ha il diritto di presentare:

- (a) richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.2, I.4.3 e I.4.4; o
- (b) richieste di pagamento e documenti giustificativi relativi alla partecipazione del beneficiario o dei beneficiari interessati al *progetto*, se la sospensione riguarda i prefinanziamenti o i pagamenti intermedi per uno o più beneficiari.

Le corrispondenti richieste di pagamento e i documenti giustificativi possono essere presentati il prima possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere inclusi nella prima richiesta di pagamento dovuto a seguito della ripresa dei pagamenti secondo il calendario di cui all'Articolo I.4.1.

La sospensione dei pagamenti non pregiudica il diritto del beneficiario incaricato del coordinamento di sospendere l'attuazione del *progetto* di cui all'Articolo II.16.1 o di terminare la Convenzione o la partecipazione di un beneficiario ai sensi degli Articoli II.17.1 e II.17.2.

II.24.1.4 Ripresa dei pagamenti

Per consentire all’Agenzia/Commissione di riprendere i pagamenti, i beneficiari devono soddisfare al più presto le condizioni notificate e informare l’Agenzia/Commissione dei progressi compiuti.

Se le condizioni per la ripresa dei pagamenti sono soddisfatte, la sospensione verrà revocata. L’Agenzia/Commissione invierà una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo di ciò.

II.24.2 Sospensione del termine per i pagamenti

II.24.2.1 L’Agenzia/Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui agli Articoli I.4.9, I.4.10 e I.4.11 se una richiesta di pagamento non può essere approvata perché:

- (a) non è conforme alla Convenzione;
- (b) non è corredata degli idonei documenti giustificativi; o
- (c) vi sono dubbi in merito all’ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari e sono necessari ulteriori controlli, revisioni, *audit* o indagini.

II.24.2.2 L’Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica* al beneficiario incaricato del coordinamento, informandolo relativamente a:

- (a) la sospensione; e
- (b) i motivi della sospensione.

La sospensione decorre dalla data di invio della *notifica* da parte dell’Agenzia/Commissione.

II.24.2.3 Se le condizioni per la sospensione del termine di pagamento non sono più soddisfatte, la sospensione sarà revocata e riprenderà il periodo rimanente.

Se la sospensione supera i due mesi, il beneficiario incaricato del coordinamento può chiedere all’Agenzia/Commissione se la sospensione continuerà.

Se la scadenza del pagamento è stata sospesa perché le relazioni tecniche o i rendiconti finanziari non sono conformi alla Convenzione e la relazione o il rendiconto riveduto non sono stati presentati o sono stati respinti, l’Agenzia/Commissione può risolvere la Convenzione o la partecipazione del beneficiario di cui all’Articolo II.17.3.1(c), e ridurre la sovvenzione di cui all’Articolo II.25.4.

ARTICOLO II.25 – CALCOLO DELL’IMPORTO FINALE DELLA SOVVENZIONE

L’importo finale della sovvenzione dipende dalla misura in cui il *progetto* è stato attuato in conformità dei termini della Convenzione.

L’importo finale della sovvenzione è calcolato dall’Agenzia/Commissione al momento del pagamento del saldo. Il calcolo comporta le seguenti fasi:

Fase 1 - Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari, forfettari e a tasso forfettario,

Fase 2 - Limite all’*importo massimo della sovvenzione*,

Fase 3 - Riduzione dovuta alla regola di assenza di profitto (“*no-profit rule*”),

Fase 4 - Riduzione dovuta a impropria attuazione o violazione di altri obblighi.

II.25.1 Fase 1 – Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari, forfettari e a tasso forfettario

Questa fase è applicata come segue:

- (a) se, a norma dell’Articolo I.3.2(a), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato in detto Articolo è applicato ai costi ammissibili del *progetto* approvati dall’Agenzia/Commissione per le corrispondenti categorie di costi, per i beneficiari ed entità affiliate;
- (b) se, a norma dell’Articolo 1.3.2(b), la sovvenzione assume la forma di un contributo unitario, il contributo unitario specificato in detto Articolo è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dall’Agenzia/Commissione per il beneficiario e le sue entità affiliate;
- (c) se, a norma dell’Articolo 1.3.2(c), la sovvenzione assume la forma di un contributo forfettario, l’Agenzia/Commissione applica l’importo forfettario specificato in detto Articolo per il beneficiario e le sue entità affiliate, qualora accerti che i compiti corrispondenti o parte del *progetto* siano stati eseguiti correttamente in conformità all’Allegato I;
- (d) se, a norma dell’Articolo 1.3.2(d), la sovvenzione assume la forma di un contributo a tasso forfettario, il tasso forfettario di cui a detto Articolo è applicato ai costi ammissibili o al contributo approvato dall’Agenzia/Commissione per il beneficiario e le sue entità affiliate.

II.25.2 Fase 2 – Limite all’importo massimo della sovvenzione

L’importo totale versato ai beneficiari da parte dell’Agenzia/Commissione non può in nessun caso superare l’*importo massimo della sovvenzione*.

Se l’importo ottenuto seguendo la Fase 1 è superiore a tale importo massimo, l’importo finale della sovvenzione è limitato a quest’ultimo.

II.25.3 Fase 3 – Riduzione dovuta alla regola di assenza di profitto (“*no-profit rule*”)

La sovvenzione non può produrre un profitto per i beneficiari, se non diversamente specificato nelle Condizioni Speciali.

Il profitto deve essere calcolato come segue:

- (a) calcolare l’eccedenza delle entrate totali del progetto rispetto ai costi totali ammissibili del progetto come segue:

{entrate del progetto

meno

costi consolidati totali ammissibili e contributi approvati dall’Agenzia/Commissione corrispondenti agli importi determinati in base all’Articolo II.25.1 }

Le entrate del progetto sono calcolate come segue:

{i ricavi generati dal progetto per beneficiari ed entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza fini di lucro

più

l'importo ottenuto seguendo le Fasi 1 e 2}

se i ricavi generati dal progetto sono i ricavi consolidati, accertati, generati o confermati per i beneficiari e le entità affiliate diversi dalle organizzazioni senza fini di lucro alla data in cui il beneficiario incaricato del coordinamento redige la richiesta di pagamento del saldo.

I contributi in natura e i contributi finanziari da parte di terzi non sono considerati entrate.

- (b) Se l'importo calcolato alla lettera (a) è positivo, tale importo verrà detratto dall'importo calcolato seguendo le Fasi 1 e 2, in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi effettivi ammissibili del progetto approvati dall'Agenzia/Commissione per le categorie di costi di cui all'Articolo I.3.2(a)(i).

II.25.4 Fase 4 – Riduzione dovuta a impropria attuazione o violazione di altri obblighi

L'Agenzia/Commissione può ridurre l'*importo massimo della sovvenzione* se il *progetto* non è stato attuato correttamente come descritto nell'Allegato II (vale a dire, se non è stato attuato o è stato attuato male, parzialmente o in ritardo) o se un altro obbligo della Convenzione è stato violato.

L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado di non adeguata attuazione del *progetto* o alla gravità della violazione.

Prima che l'Agenzia/Commissione riduca la sovvenzione – e tranne quando la riduzione è dovuta all'inosservanza della regola del 2% di cui all'Articolo II.19.2(a)(iii) – l'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario incaricato del coordinamento:

(a) informandolo rispetto a:

- (i) la sua intenzione di ridurre l'*importo massimo della sovvenzione*;
- (ii) l'importo di cui intende ridurre la sovvenzione;
- (iii) i motivi della riduzione;

(b) invitandolo a presentare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della notifica formale.

Se l'Agenzia/Commissione non riceve alcuna osservazione o decide di procedere con la riduzione, nonostante le osservazioni ricevute, invierà una *notifica formale* informando il beneficiario incaricato del coordinamento della sua decisione.

Se la sovvenzione viene ridotta, l'Agenzia/Commissione deve calcolare l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'ammontare della riduzione (calcolato in proporzione all'attuazione impropria del *progetto* o alla gravità della violazione degli obblighi) dall'*importo massimo della sovvenzione*.

L'importo finale della sovvenzione sarà il più basso tra:

- (a) l'importo ottenuto seguendo le Fasi da 1 a 3; o
- (b) l'importo ridotto della sovvenzione in base alla Fase 4.

ARTICOLO II.26 – RECUPERO

II.26.1 Recupero al momento del pagamento del saldo

Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un recupero, il beneficiario incaricato del coordinamento deve rimborsare all'Agenzia/Commissione l'importo in questione, anche se non era il destinatario finale della somma dovuta. Tuttavia, l'Agenzia/Commissione si riserva il diritto, se del caso, di recuperare l'importo dovuto direttamente dal destinatario finale.

II.26.2 Recupero dopo il pagamento del saldo

Qualora un importo sia da recuperare ai sensi degli Articoli II.27.6, II.27.7 e II.27.8, il beneficiario interessato dall'*audit* o dai risultati dell'OLAF deve rimborsare all'Agenzia/Commissione l'importo in questione. Qualora i risultati dell'*audit* non riguardino un beneficiario specifico, il beneficiario incaricato del coordinamento rimborsa all'Agenzia/Commissione l'importo in questione, anche se non era il destinatario finale della somma dovuta.

Ciascun beneficiario è responsabile del rimborso di eventuali importi indebitamente versati dall'Agenzia/Commissione come contributo alle spese sostenute dalle sue entità affiliate.

II.26.3 Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato:

- (a) informandolo riguardo alla sua intenzione di recuperare l'importo indebitamente versato,
- (b) specificando l'importo dovuto e i motivi del recupero; e
- (c) invitando il beneficiario a comunicare eventuali osservazioni entro un termine prestabilito.

Se, in assenza di osservazioni o nonostante le osservazioni presentate dal beneficiario, l'Agenzia/Commissione decide di proseguire la procedura di recupero, la stessa può confermare il recupero inviando una *notifica formale* al beneficiario consistente in una nota di addebito, specificando i termini e la data di pagamento.

Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'Agenzia/Commissione recupera l'importo dovuto:

- (a) sottraendolo, senza il preventivo consenso del beneficiario, agli importi che l'Agenzia, la Commissione o un'agenzia esecutiva deve a qualsiasi titolo al beneficiario (dal *budget* dell'Unione o della Comunità Europea dell'Energia Atomica ("Eurotom")), ("compensazione");

In casi eccezionali, giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Agenzia/Commissione può recuperare l'importo mediante compensazione prima della data stabilita.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'Articolo 263 del TFUE;

- (b) attingendo alla garanzia finanziaria, se prevista ai sensi dell'Articolo I.4.9 (“attingendo alla garanzia finanziaria”);
- (c) considerando i beneficiari responsabili in solido fino al valore massimo del contributo UE indicato, per ogni beneficiario, nel bilancio di previsione (Allegato III come da ultimo modificato);
- (d) adendo le vie legali ai sensi dell'Articolo II.18.2 o a norma delle Condizioni Speciali oppure adottando una decisione esecutiva ai sensi dell'Articolo II.18.3.

II.26.4 Interessi di mora

Se il pagamento non è effettuato entro la data fissata nella nota di addebito, l'importo da recuperare sarà maggiorato degli interessi di mora al tasso stabilito all'Articolo I.4.13 per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data del termine di pagamento indicata nella nota di addebito e la data (inclusa) in cui l'Agenzia/Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali devono essere accreditati per coprire anzitutto le spese e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

II.26.5 Spese bancarie

Le spese bancarie per il recupero delle somme dovute all'Agenzia/Commissione devono essere a carico esclusivo del beneficiario interessato a meno che non si applichi la Direttiva 2007/64/CE⁹.

ARTICOLO II.27 – CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONI

II.27.1 Controlli tecnici e finanziari, audit, valutazioni intermedie e finali

L'Agenzia/Commissione può, durante l'attuazione del *progetto* o successivamente, effettuare controlli tecnici e finanziari e *audit* per verificare se i beneficiari stiano attuando correttamente il *progetto* e rispettando gli obblighi previsti dalla Convenzione. Può inoltre controllare i registri obbligatori dei beneficiari ai fini delle valutazioni periodiche della somma forfettaria, dei costi unitari o degli importi a tasso forfettario.

⁹ Direttiva 2007/64 /CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la Direttiva 97/5/CE.

Le informazioni e i documenti forniti nel quadro di controlli o *audit* sono trattati in via riservata.

Inoltre, l'Agenzia/Commissione può effettuare una valutazione intermedia o finale dell'impatto del *progetto*, misurato in funzione dell'obiettivo del programma dell'Unione in questione.

Controlli, *audit* o valutazioni da parte dell'Agenzia/Commissione possono essere effettuati sia direttamente tramite il suo personale sia tramite qualsiasi altro organismo esterno autorizzato a farlo per suo conto.

L'Agenzia/Commissione può avviare tali controlli, *audit* o valutazioni durante l'attuazione della Convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo. Questo periodo è limitato a tre anni, se *l'importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

Le procedure di controllo, *audit* o valutazione si intendono avviate alla data di ricevimento della lettera dell'Agenzia/Commissione che le comunica.

Se l'*audit* è effettuato su un'entità affiliata, il beneficiario interessato deve informare tale entità affiliata.

II.27.2 Obbligo di conservare i documenti

I beneficiari conservano tutti i documenti originali, in particolare i registri contabili e fiscali, memorizzati su qualsiasi supporto idoneo, compresi gli originali digitalizzati quando sono autorizzati dalle loro rispettive leggi nazionali e alle condizioni ivi previste, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

Il periodo durante il quale i documenti devono essere conservati è limitato a tre anni se *l'importo massimo della sovvenzione* non supera Euro 60.000.

I periodi di cui al primo e al secondo comma si estendono se sono in corso *audit*, ricorsi, contenziosi o azioni legali relative alla sovvenzione, incluso il caso di cui all'Articolo II.27.7. In questi casi, i beneficiari devono conservare i documenti fino alla conclusione degli *audit*, dei ricorsi, dei contenziosi o delle azioni legali.

II.27.3 Obbligo di fornire informazioni

Se un controllo, un *audit* o una valutazione iniziano prima del pagamento del saldo, il beneficiario incaricato del coordinamento deve fornire tutte le informazioni, anche in formato elettronico, richieste dall'Agenzia/Commissione o da qualsiasi altro organismo esterno da essa autorizzato. Se del caso, l'Agenzia/Commissione può chiedere che un beneficiario fornisca direttamente tali informazioni.

Se un controllo o un *audit* inizia dopo il pagamento del saldo, le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite dal beneficiario interessato.

Nel caso in cui il beneficiario interessato non si conformi agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l'Agenzia/Commissione può considerare:

- (a) come non ammissibile qualsiasi costo non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario;

- (b) come indebito qualsiasi costo unitario, somma forfettaria o contributo a tasso forfettario non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.4 Visite *in loco*

Durante una visita *in loco*, i beneficiari devono consentire al personale dell’Agenzia/Commissione e al personale esterno da essa autorizzato, l’accesso ai luoghi e ai locali in cui è o è stato realizzato il *progetto* e a tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni in formato elettronico.

Essi devono assicurare che le informazioni siano facilmente accessibili al momento della visita *in loco* e che le informazioni richieste siano consegnate nella forma appropriata.

Nel caso in cui il beneficiario in questione si rifiuti di fornire l’accesso ai siti, ai locali e alle informazioni conformemente al primo e secondo comma, l’Agenzia/Commissione può considerare:

- (a) come non ammissibile qualsiasi costo non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- (b) come indebito qualsiasi costo unitario, somma forfettaria o contributo a tasso forfettario non sufficientemente documentato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

II.27.5 Procedura in contraddittorio della fase di audit

Sulla base degli esiti dell’*audit*, è redatta una relazione provvisoria (“bozza di relazione di *audit*”). Tale relazione è inviata dall’Agenzia/Commissione o dal suo rappresentante autorizzato al beneficiario interessato, che avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricezione per presentare osservazioni. La relazione finale (“relazione finale di *audit*”) deve essere trasmessa al beneficiario interessato entro 60 giorni (di calendario) dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

II.27.6 Effetti dei risultati dell’audit

Sulla base dei risultati finali dell’*audit*, l’Agenzia/Commissione può adottare tutte le misure ritenute opportune, compreso il recupero, al momento del pagamento del saldo o dopo il pagamento del saldo, della totalità o di una parte dei pagamenti erogati, conformemente all’Articolo II.26.

In caso di risultati definitivi dell’*audit* dopo il pagamento del saldo, l’importo da recuperare corrisponde alla differenza tra l’importo finale rivisto della sovvenzione, determinato a norma dell’Articolo II.25, e l’importo totale versato ai beneficiari nell’ambito della Convenzione per l’attuazione del *progetto*.

II.27.7 Correzione di irregolarità sistemiche o ricorrenti, frodi o violazioni degli obblighi

II.27.7.1 L’Agenzia/Commissione può estendere le risultanze dell’*audit* da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione se:

- (a) il beneficiario interessato ha commesso *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o *violazioni degli obblighi* in altre sovvenzioni UE o Euratom assegnate in condizioni simili, e

tali *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi* hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e

- (b) I risultati finali dell'*audit* sono trasmessi al beneficiario interessato mediante una *notifica formale*, unitamente all'elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati entro il periodo di cui all'Articolo II.27.1.

L'estensione delle risultanze dell'*audit* può portare a:

- (a) il rigetto dei costi in quanto non ammissibili;
- (b) riduzione della sovvenzione come previsto dall'Articolo II.25.4;
- (c) recupero degli importi indebitamente versati come previsto dall'Articolo II.26;
- (d) sospensione dei pagamenti come previsto dall'Articolo II.24.1;
- (e) sospensione dell'attuazione del *progetto* come previsto dall'Articolo II.16.2;
- (f) risoluzione come previsto dall'Articolo II.17.3.

II.27.7.2 L'Agenzia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato informandolo sulle *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi o violazione degli obblighi* e sulla sua intenzione di estendere le risultanze dell'*audit*, insieme all'elenco delle sovvenzioni interessate.

- (a) Se le risultanze riguardano l'ammissibilità dei costi, la procedura è la seguente:

Fase 1 - La *notifica formale* deve includere:

- (i) un invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze;
- (ii) una richiesta di presentare rendiconti finanziari riveduti per tutte le sovvenzioni prese in considerazione;
- (iii) ove possibile, il tasso di rettifica per il mezzo di estrapolazione stabilito dall'Agenzia/Commissione ai fini del calcolo degli importi da rigettare sulla base delle *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi o violazione degli obblighi*, se il beneficiario interessato:
 - ritiene che la presentazione di rendiconti finanziari rivisti non sia possibile o praticabile; o
 - non presenta rendiconti finanziari rivisti.

Fase 2 - Il beneficiario interessato ha 60 giorni di calendario da quando riceve la *notifica formale* per presentare osservazioni e rendiconti finanziari rivisti o proporre un metodo di correzione alternativo debitamente motivato. Questo periodo può essere esteso dall'Agenzia/Commissione in casi giustificati.

Fase 3 - Se il beneficiario interessato presenta rendiconti finanziari rivisti che tengono conto delle risultanze dell'*audit*, l'Agenzia/Commissione determinerà l'importo da correggere in base a tali rendiconti rivisti.

Se il beneficiario propone un metodo di correzione alternativo e l'Agazia/Commissione lo accetta, l'Agazia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato informandolo:

- (i) che accetta il metodo alternativo;
- (ii) dei costi ammissibili rivisti determinati applicando tale metodo.

In caso contrario, l'Agazia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato informandolo:

- (i) che non accetta le osservazioni o il metodo alternativo proposto;
- (ii) dei costi ammissibili rivisti determinati applicando il metodo di estrapolazione inizialmente notificato al beneficiario.

Se si riscontrano *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o *violazioni degli obblighi* dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra:

- (i) l'importo finale rivisto della sovvenzione, determinato in conformità all'Articolo II.25 sulla base dei costi ammissibili rivisti dichiarati dal beneficiario e approvati dall'Agazia/Commissione o sulla base dei costi ammissibili modificati dopo l'estrapolazione; e
- (ii) l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del progetto;

(b) Se le conclusioni riguardano l'esecuzione impropria o la violazione di un altro obbligo, la procedura è la seguente:

Fase 1 - La *notifica formale* deve includere:

- (i) un invito al beneficiario a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze dell'*audit* e
- (ii) la rettifica forfettaria che l'Agazia/Commissione intende applicare all'*importo massimo della sovvenzione* o a una parte di esso, secondo il principio di proporzionalità.

Fase 2 - Il beneficiario interessato ha 60 giorni di calendario dal ricevimento della *notifica formale* per presentare osservazioni o proporre un tasso forfettario alternativo debitamente motivato.

Fase 3 - Se l'Agazia/Commissione accetta il tasso forfettario alternativo proposto dal beneficiario, deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato informandolo:

- (i) che accetta il tasso forfettario alternativo;
- (ii) dell'importo della sovvenzione rettificato applicando tale tasso forfettario.

In caso contrario, l'Agazia/Commissione deve inviare una *notifica formale* al beneficiario interessato informandolo:

- (i) che non accetta le osservazioni o il tasso forfettario alternativo proposto;
- (ii) dell'importo della sovvenzione rettificato applicando il tasso forfettario inizialmente notificato al beneficiario.

Se si riscontrano *irregolarità* sistemiche o ricorrenti, *frodi* o *violazioni degli obblighi* dopo il pagamento del saldo, l'importo da recuperare corrisponde alla differenza tra:

- (i) l'importo finale rivisto della sovvenzione dopo l'applicazione della rettifica forfettaria; e
- (ii) l'importo totale versato ai beneficiari nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del *progetto*.

II.27.8 Diritti dell'OLAF

L'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) ha gli stessi diritti dell'Agenzia/Commissione, in particolare il diritto di accesso ai fini dei controlli e delle indagini.

Ai sensi del Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁰ del Consiglio e del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013¹¹, l'OLAF può effettuare ispezioni e ispezioni in loco conformemente alle procedure stabilite dal diritto dell'Unione per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione contro le *frodi* e altre *irregolarità*.

Se del caso, in base agli esiti delle ispezioni dell'OLAF l'Agenzia/Commissione può decidere di recuperare gli importi dai beneficiari.

Inoltre, le risultanze di un'inchiesta dell'OLAF possono portare ad un procedimento penale a norma del diritto nazionale.

II.27.9 Diritti della Corte dei Conti Europea e della Procura Europea (EPPO)

La Corte dei Conti Europea e la Procura Europea istituita dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 2017/1939¹² (EPPO) hanno gli stessi diritti dell'Agenzia/Commissione, in particolare il diritto di accesso ai fini dei controlli e degli *audit*.

¹⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF).

¹² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)